

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 3797/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 3798/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- * **Decisione n. 3799/92/CECA della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1993 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA** 5
- * **Regolamento (CEE) n. 3800/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune** 8
- * **Regolamento (CEE) n. 3801/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, relativo alla classificaone di talune merci nella nomenclatura combinata** 9
- * **Regolamento (CEE) n. 3802/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 13
- * **Regolamento (CEE) n. 3803/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 4142/87 che determina le condizioi di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare** 15
- * **Regolamento (CEE) n. 3804/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento** 18

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

<p>★ Regolamento (CEE) n. 3805/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa l'elenco per il 1993 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiori a 8 metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri</p>	20
<p>★ Regolamento (CEE) n. 3806/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre del 1993 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto riguarda l'attribuzione dei quantitativi disponibili</p>	30
<p>★ Regolamento (CEE) n. 3807/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2182/77, (CEE) n. 985/81 e (CEE) n. 2848/89 relativi al settore delle carni bovine a seguito della sostituzione del regolamento (CEE) n. 569/88 con il regolamento (CEE) n. 3002/92</p>	33
<p>★ Regolamento (CEE) n. 3808/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare</p>	35
<p>Regolamento (CEE) n. 3809/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame</p>	36
<p>Regolamento (CEE) n. 3810/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico</p>	41
<p>Regolamento (CEE) n. 3811/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio</p>	43
<p>Regolamento (CEE) n. 3812/92 della Commissione, del 29 dicembre 1992, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero</p>	45

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

<p>★ Direttiva 92/111/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione</p>	47
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3797/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1820/92 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 dicembre 1992;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1820/92 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	132,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	132,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	172,54 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	172,54 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	143,43
1001 90 99	143,43 ⁽¹¹⁾
1002 00 00	156,21 ⁽⁶⁾
1003 00 10	124,24
1003 00 90	124,24 ⁽¹¹⁾
1004 00 10	113,52
1004 00 90	113,52
1005 10 90	132,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	132,26 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	134,67 ⁽⁴⁾
1008 10 00	47,20 ⁽¹¹⁾
1008 20 00	68,68 ⁽⁴⁾
1008 30 00	37,49 ⁽⁵⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	37,49
1101 00 00	213,60 ⁽⁸⁾ ⁽¹¹⁾
1102 10 00	231,50 ⁽⁸⁾
1103 11 10	279,95 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	229,87 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

(11) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3798/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1992

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1821/92 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 dicembre 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1992, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	41,03	41,03	41,03
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 12	1° term. 1	2° term. 2	3° term. 3	4° term. 4
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

DECISIONE N. 3799/92/CECA DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che fissa l'aliquota dei prelievi per l'esercizio finanziario 1993 e modifica la decisione n. 3/52/CECA relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato CECA

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 49 e 50,

Articolo 1

considerando che, per tener conto delle variazioni dei valori medi registrati durante il periodo di riferimento, occorre modificare la decisione n. 3/52/CECA, del 23 dicembre 1952, relativa all'importo e alle modalità d'applicazione dei prelievi previsti dagli articoli 49 e 50 del trattato CECA⁽¹⁾;

L'aliquota dei prelievi da applicare alle produzioni realizzate a partire dal 1° gennaio 1993 è fissata sulla misura dello 0,25 % dei valori assunti come base imponibile dei prelievi.

considerando che il fabbisogno della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è valutato a 548 milioni di ecu, come risulta dal bilancio operativo per l'esercizio 1993; che il suddetto bilancio, approvato dalla Commissione delle Comunità europee il 23 dicembre 1992, quale figura nell'allegato della presente decisione, determina l'entità delle risorse che devono risultare dai prelievi dell'esercizio 1993, cioè 125 milioni di ecu;

Articolo 2

L'articolo 2 della decisione n. 3/52/CECA è sostituito dalla seguente disposizione:

« Articolo 2

considerando inoltre che il gettito dei prelievi, applicando un'aliquota dello 0,01 %, è valutato a 5,00 milioni di ecu,

Il valore medio dei prodotti soggetti ai prelievi è fissato come segue, a partire dal 1° gennaio 1993:

<i>(in ECU)</i>	
Prodotti	Valore medio
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite	70,70
Carbon fossile di tutte le categorie	87,54
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	186,70
Acciaio in lingotti	234,96
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	391,60

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione n. 3/52/CECA è sostituito dalla seguente disposizione:

« Articolo 4

Il listino previsto dall'articolo 2, paragrafo 4 della decisione n. 2/52/CECA è pertanto fissato come segue:

(¹) GU della CECA n. 1 del 30. 12. 1952, pag. 4.

(in ECU)

Prodotti	Base imponibile gennaio 1993 e mesi seguenti Riscossione marzo 1993 e mesi seguenti
Mattonelle di lignite e semicoke di lignite ⁽¹⁾	0,17675
Carbon fossile di tutte le categorie ⁽²⁾	0,21885
Ghisa non destinata alla fabbricazione di lingotti	0,32887
Acciaio in lingotti	0,49658
Prodotti finiti e prodotti finali di cui all'allegato I del trattato	0,23770

⁽¹⁾ Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di mattonelle e di semicoke di lignite prodotti, diminuito del 3 %.

⁽²⁾ Ai fini delle detrazioni previste dall'articolo 3, il prelievo di cui sopra va applicato al quantitativo di carbon fossile specificato nell'articolo 1 della decisione n. 2/52/CECA, diminuito del 14 %.

Gli importi dei prelievi per tonnellata, da pagare nelle divise degli Stati membri della Comunità, verranno stabiliti in conformità dell'articolo 3 della decisione n. 3289/75/CECA, nella versione modificata dalla decisione n. 3334/80/CECA. »

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1993.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione
Peter SCHMIDHUBER
Membro della Commissione

ALLEGATO

PREVISIONI DI ESECUZIONE DEL BILANCIO OPERATIVO CECA PER L'ESERCIZIO 1993

(milioni di ECU)

Fabbisogno	Previsioni	Risorse	Previsioni
Operazioni da finanziare sulle risorse dell'esercizio (a fondo perduto)		Risorse dell'esercizio	
1. Spese amministrative	5	1. Risorse correnti	
2. Aiuti al riadattamento (articolo 56)	185	1.1. Gettito del prelievo allo 0,25 %	125
3. Aiuti per la ricerca (articolo 55)	123	1.2. Saldo netto dell'esercizio precedente	269
3.1. Acciaio	58 ⁽¹⁾	1.3. Ammende e indennità di mora	2
3.2. Carbone	50 ⁽¹⁾	1.4. Varie	p.m.
3.3. Sociale	15 ⁽¹⁾	2. Annullamento di impegni che presumibilmente non verranno realizzati	63
4. Aiuti in forma di abbuoni di interessi	125	3. Risorse non utilizzate dell'esercizio 1992	40
4.1. Investimenti (articolo 54)	20 ⁽¹⁾	4. Entrate straordinarie per le misure sociali connesse con la ristrutturazione delle industrie CECA	p.m.
4.2. Riconversione (articolo 56)	105 ⁽²⁾	5. Ricorso all'accantonamento per imprevisti	p.m.
5. Misure sociali connesse con la ristrutturazione siderurgica (articolo 56)	60	6. Risorse straordinarie	49
6. Misure sociali connesse con la ristrutturazione carbonifera (articolo 56)	50		
	(²)		
	548		548
Operazioni finanziate con prestiti su fondi propri		Origine dei fondi propri	
7. Alloggi sociali	19	7. Riserva speciale ed ex fondo pensioni CECA	19

⁽¹⁾ Aiuto a progetti con specifico impatto ambientale:

Voci	3.1:	7
	3.2:	16
	3.3:	3
	4.1:	20
Totale:		46

⁽²⁾ Importi imputabili al programma RECHAR:

Voci	4.2:	50
	6:	50
Totale:		100

REGOLAMENTO (CEE) N. 3800/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2505/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento succitato, è opportuno adottare talune disposizioni relative alla classificazione delle calzature di cui alla nota legale 4 a) del capitolo 64, che è necessario, a tale scopo, introdurre una nota complementare nel capitolo 64 della nomenclatura combinata; che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato di conseguenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Articolo 1

La nomenclatura combinata figurante nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata con l'aggiunta al capitolo 64 della nota complementare seguente :

« Nota complementare

1. Ai sensi della nota 4 a), sono considerati come "rinforzi" tutti i prezzi di materie (ad esempio, materia plastica o cuoio) che ricoprono la superficie esterna della tomaia e le conferiscono una maggiore solidità, attaccati o meno alla suola. Dopo la rimozione dei rinforzi, la parte visibile deve presentare le caratteristiche di una tomaia e non quelle di una fodera.

Per la determinazione della materia costitutiva della tomaia, sono da prendere in considerazione le parti ricoperte dagli accessori e/o dai rinforzi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3801/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

relativo alla classificaone di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento succitato, è opportuno adottare talune disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione⁽³⁾, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b)

dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che il presente regolamento riguarda anche i prodotti ripresi nel regolamento (CEE) n. 1074/80 della Commissione⁽⁵⁾; che è dunque opportuno abrogare tale regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1074/80 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.


⁽³⁾ GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1.


⁽⁵⁾ GU n. L 113 dell'1. 5. 1980, pag. 54.

ALLEGATO


Descrizione della merce	Classifica codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Calzature da allenamento con soles esterne di gomma o di materia plastica a intagli spessi e con tomaie di materia tessile sulle quali sono cuciti esternamente, secondo diverse combinazioni, delle strisce o dei pezzi di cuoio e/o di materia plastica che coprono sino al 70 % circa della superficie (vedere le riproduzioni numeri da 1 a 6)	6404 11 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3, dalla nota 4 a) e dalla nota complementare 1 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6404 e 6404 11 00 Infatti, dopo la rimozione dei pezzi di cuoio e/o di materia tessile ricoperta di materia plastica, che sono tutti considerati come dei rinforzi, la superficie di rivestimento esterna della tomaia è interamente costituita di materia tessile
2. Calzature da allenamento con soles esterne di gomma e soles interne di cm 27 circa di lunghezza, con tomaie di materia plastica sulle quali sono cuciti esternamente delle strisce o dei pezzi di cuoio che coprono il 40 % circa della superficie	6402 99 93	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 4 a) e dalla nota complementare 1 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6402, 6402 99 e 6402 99 93
3. Calzature da allenamento con soles esterne di materia plastica e con tomaie di materia tessile sulle quali sono cuciti, in diversi punti, dei pezzi di cuoio naturale (65 %) e di materia plastica (18 %) (vedere la riproduzione numero 7)	6404 11 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3, dalla nota 4 a) e dalla nota complementare 1 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6404 e 6404 11 00 Infatti, dopo la rimozione dei pezzi di cuoio e di materia plastica, che sono tutti considerati come dei rinforzi, la superficie di rivestimento esterna della tomaia è interamente costituita di materia tessile
4. Calzature da allenamento che ricoprono la caviglia, con soles esterne di gomma a intagli spessi e con tomaie di materia plastica (79 %) e di cuoio (21 %) che coprono completamente il supporto interno di materia tessile che costituisce la fodera sulla quale il cuoio e la materia plastica sono cuciti (vedere la riproduzione numero 8)	6402 91 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3, dalla nota 4 a) e dalla nota complementare 1 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6402, 6402 91 e 6402 91 90
5. Calzature da allenamento che ricoprono la caviglia, con soles esterne di gomma a intagli spessi con soles interne di lunghezza uguale o superiore 24 cm e con tomaie di cuoio (84 %) e di materia plastica (16 %) che coprono completamente il supporto interno di materia tessile che, da solo, non potrebbe costituire la parte esterna della tomaia. Il cuoio e la materia plastica sono cuciti sul supporto (vedere la riproduzione numero 9)	6403 91 13	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 3, dalla nota 4 a) e dalla nota complementare 1 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6403, 6403 91 e 6403 91 13
6. Calzature per la marcia o la montagna che ricoprono la caviglia, con soles esterne di gomma a grossi rilievi e con tomaie di materia tessile sulle quali sono cuciti dei pezzi di cuoio che coprono l'80 % circa della superficie (vedere la riproduzione numero 10)	6404 19 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, dalla nota 4 a) e dalla nota complementare 1 del capitolo 64, nonché dal testo dei codici NC 6404, 6404 19 e 6404 19 90 Infatti, dopo la rimozione dei pezzi di cuoio, che sono tutti da considerare come dei rinforzi, la superficie di rivestimento esterna della tomaia è interamente costituita da materia tessile




N. 1 (1) A — Materia tessile (visibile) circa 31 %
B — Cuoio circa 69 %




N. 2 (1) A — Materia tessile (visibile) circa 47 %
B — Cuoio circa 37 %
C — Materia tessile ricoperta di plastica circa 16 %




N. 3 (1) A — Materia tessile (visibile) circa 43 %
B — Cuoio circa 57 %




N. 7 (1) A — Materia tessile
B — Cuoio
C — Materia plastica




N. 4 (1) A — Materia tessile (visibile) circa 32 %
B — Cuoio circa 65 %
C — Materia tessile ricoperta di cuoio circa 3 %




N. 8 (1) A — Cuoio
B — Materia plastica




N. 5 (1) A — Materia tessile (visibile) circa 30 %
B — Cuoio circa 70 %



N. 9 (1) A — Cuoio
B — Materia plastica



N. 6 (1) A — Materia tessile (visibile) circa 32 %
B — Cuoio circa 31 %
C — Materia tessile ricoperta di materia plastica circa 37 %



N. 10 ⁽¹⁾ A — Materia tessile
B — Cuoio
C — Materia plastica

⁽¹⁾ Le riproduzioni hanno un carattere puramente indicativo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3802/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio⁽¹⁾, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/92⁽²⁾ in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione della merce di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, la merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante

nell'allegato del presente regolamento deve essere classificata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La merce descritta nella colonna 1 della tabella figurante in allegato deve essere classificata nella nomenclatura combinata nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

Designazione della merce	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
Preparazione del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali costituita da un miscuglio di radichette di malto, di residui della vagliatura dell'orzo prima del maltaggio (compresi altri grani eventuali), nonché di residui della pulitura di grani d'orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di amido superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %	2309 90 41	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione, della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 41 (vedi anche le N.E. del sistema armonizzato, voce 23.09, parte II. C). Questo prodotto non può essere considerato come un residuo della fabbricazione della birra della voce 2303.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3803/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 4142/87 che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all'importazione in funzione della loro destinazione particolare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

Articolo 1

L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4142/87 è sostituito dal testo seguente:

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3800/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

« *Articolo 9* »

considerando che le merci assoggettate al regime della « destinazione particolare » beneficiano, nel momento della loro immissione in libera pratica, di un dazio ridotto o nullo unicamente in funzione e a condizione della loro destinazione ad una determinata utilizzazione; che, pertanto le stesse sono interamente libere solo nel momento della loro utilizzazione al fine predetto o, ove occorra, dopo il termine previsto dall'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 4142/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1419/91⁽⁴⁾;

1. La spedizione delle merci di cui all'articolo 1, primo comma, da uno Stato membro all'altro si effettua sulla base dell'esemplare di controllo T 5 istituito dal regolamento (CEE) n. 2823/87, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 8.

2. Il cedente-speditore compila l'originale e cinque copie dell'esemplare di controllo T 5. Le copie devono essere opportunamente numerate.

Sull'esemplare di controllo T 5 debbono figurare:

considerando che, nei casi di spedizione di tali merci da uno Stato membro all'altro, il regolamento (CEE) n. 4142/87, prevede il ricorso alla procedura normale del transito comunitario interno;

— nel riquadro A ("Ufficio di partenza"), l'ufficio doganale competente per territorio dello Stato membro di partenza;

— nel riquadro 2, il nome o la denominazione e l'indirizzo completi del cedente-speditore;

considerando che, a seguito della creazione del mercato interno, è opportuno sostituire detta procedura con una procedura basata sull'utilizzazione dell'esemplare di controllo T 5 istituito dal regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci⁽⁵⁾; che è necessario modificare in conformità l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 4142/87;

— nel riquadro 8, il nome o la denominazione e l'indirizzo completi del cessionario-destinatario;

— nel riquadro "Nota importante" (sotto il riquadro 14 "Dichiarante/Rappresentante") si inserisce, tra i due trattini, un trattino il cui testo è: — nel caso di merci spedite sotto il regime della destinazione particolare, al cessionario-destinatario sopra indicato;

— nei riquadri 31 e 33, rispettivamente, la designazione delle merci nello stato in cui si trovano nel momento della spedizione, compreso il numero dei pezzi, e il codice della nomenclatura combinata afferente;

— nel riquadro 38, la massa netta delle merci;

— nel riquadro 103, la quantità netta delle merci in lettere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

— nel riquadro 104, dopo che sia stata riempita la casella in corrispondenza di "Altri (da specificare)", una delle seguenti menzioni in lettere maiuscole:

DESTINO ESPECIAL: MERCANCIAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N° 4142/87, ARTÍCULO 9]

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 81.

⁽⁴⁾ GU n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

SÆRLIGT ANVENDELSESFØRMÅL: SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR ERHVERVEREN [FORORDNING (EØF) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]

BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM ÜBERNEHMER ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN [VERORDNUNG (EWG) NR. 4142/87, ARTIKEL 9]

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΧΕΑ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 4142/87, ΑΡΘΡΟ 9]

END USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE [REGULATION (EEC) No 4142/87, ARTICLE 9]

DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES À METTRE À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) N° 4142/87, ARTICLE 9]

DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 4142/87, ARTICOLO 9]

BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS [VERORDENING (EEG) Nr. 4142/87, ARTIKEL 9]

DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS A PÔR À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N° 4142/87, ARTIGO 9º];

— Nel riquadro 106:

- a) qualora le merci abbiano subito una lavorazione o trasformazione dopo l'immissione in libera pratica, la designazione delle merci nello stato in cui si trovavano al momento della loro immissione in libera pratica e il codice della nomenclatura combinata afferente;
- b) il numero di registrazione e la data della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci, nonché la denominazione e l'indirizzo del corrispondente ufficio doganale.

— nel riquadro E, a tergo ("Riservato allo Stato membro di partenza"):

— l'ufficio doganale competente per territorio dello Stato membro di destinazione;

— la data di spedizione della merce.

3. Il cedente-speditore allega la prima copia alla contabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) e,

prima che la spedizione della merce abbia luogo, trasmette la seconda e la terza copia all'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza, nelle condizioni da questo determinate. Inoltre, egli invia con la merce la quarta e quinta copia e l'originale al cessionario-destinatario. L'ufficio doganale predetto conserva la seconda copia e trasmette la terza all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione.

4. Appena ricevuta la merce, il cessionario-destinatario la registra nella contabilità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), cui allega l'originale e trasmette immediatamente la quarta copia, nelle condizioni da questo determinate, all'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione, indicandovi la data di arrivo. In caso di eccedenze, mancanze, sostituzioni o di altre irregolarità, egli avverte immediatamente detto ufficio. Inoltre, egli rinvia la quinta copia al cedente-speditore.

5. A decorrere dalla data indicata al paragrafo 4, gli obblighi risultanti dal presente regolamento passano dal cedente-speditore al cessionario-destinatario. Fino a quel momento, tali obblighi incombono al cedente-speditore.

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), le merci spedite secondo la procedura stabilita dal presente articolo non sono presentate né all'ufficio di partenza né all'ufficio di destinazione.

7. Il presente articolo si applica anche alle merci che circolano tra due punti situati nella Comunità attraversando il territorio di paesi dell'Efta e che, in uno di questi paesi, sono oggetto di rispedizione.

8. Le autorità doganali degli Stati membri di partenza e di destinazione effettuano controlli intermittenti rispettivamente presso il cedente-speditore e il cessionario-destinatario. Questi sono tenuti a prestare la loro assistenza a tal fine e a fornire le informazioni richieste. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3804/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 388/92, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, il regolamento (CEE) n. 388/92 della Commissione ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2027/92 ⁽³⁾, ha definito il bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM) per il 1992; che è necessario definire tale bilancio per il 1993; che il termine per la presentazione delle domande di titoli di aiuto, di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso regolamento, è fissato ai primi cinque giorni lavorativi di ogni mese; che, per tener conto delle pratiche commerciali specifiche del commercio delle semole di frumento duro, occorre prevedere la possibilità di presentare domande in qualsiasi giorno del mese; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 388/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 388/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga a quanto disposto all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 388/92, le domande di titoli di aiuto per la fornitura di semole di frumento duro di origine comunitaria possono essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo di ogni mese.

Articolo 3

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 207 del 23. 7. 1992, pag. 21.

ALLEGATO

BILANCIO DI APPROVVIGIONAMENTO CEREALICOLO DEI DOM PER IL 1993

1° semestre 1993

(in tonnellate)

Cereali originari dei paesi terzi (ACP/PVS) o CEE	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Semole e semolini di frumento duro
Guadalupa	36 000	5 000	10 000	—
Martinica	5 000	2 000	13 000	1 500
Guiana	1 000	500	1 000	—
Riunione	20 000	10 000	80 000	—
Totale	62 000	17 500	104 000	1 500
185 000				

2° semestre 1993

(in tonnellate)

Cereali originari dei paesi terzi (ACP/PVS) o CEE	Frumento tenero	Orzo	Granturco	Semole e semolini di frumento duro
Guadalupa	36 000	5 000	10 000	—
Martinica	5 000	2 000	13 000	1 500
Guiana	1 000	500	1 000	—
Riunione	20 000	10 000	80 000	—
Totale	62 000	17 500	104 000	1 500
185 000				

REGOLAMENTO (CEE) N. 3805/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che fissa l'elenco per il 1993 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiori a 8 metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3034/92⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che stabilisce le modalità per redigere la lista dei pescherecci la cui lunghezza fuori tutto superi gli 8 metri e che sono autorizzati a pescare la sogliola in alcune zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, ai termini dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86, occorre redigere un elenco annuale dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 8 metri autorizzati a pescare la sogliola nelle zone menzionate alla lettera a) del presente paragrafo, con reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri;

considerando che l'inclusione nell'elenco non pregiudica l'applicazione di altre misure per la conservazione delle

risorse della pesca previste o adottate in conformità del regolamento (CEE) n. 3094/86 o del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio⁽⁴⁾;

considerando che è necessario fissare detto elenco secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 3554/90 suddetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei pescherecci autorizzati, per 1993, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86, ad usare reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi 9 metri entro le zone menzionate alla lettera a) di questo paragrafo, è riportato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 307 del 23. 10. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Matrícula y folio	Nombre del barco	Indicativo de llamada de radio	Puerto de registro	Potencia del motor (kW)
Havnekendingsbogstaver og -nummer	Fartøjets navn	Radio-kaldesignal	Registreringshavn	Maskineffekt (kW)
Äußere Identifizierungskennbuchstaben und -nummern	Name des Schiffes	Rufzeichen	Registrierhafen	Motorstärke (kW)
Εξωτερικά αναγνωριστικά στοιχεία Γράμματα και αριθμοί	Όνομα του σκάφους	Αριθμός κλήσεως (μέσω ασύρματου)	Λιμένας νηολόγησης	Ισχύς μηχανών (kW)
External identification letters + numbers	Name of vessel	Radio call sign	Port of registry	Engine power (kW)
Numéro d'immatriculation lettres + chiffres	Nom du bateau	Indicatif d'appel radio	Port d'attache	Puissance motrice (kW)
Identificazione esterna lettere + numeri	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers	Naam van het vaartuig	Roepletters	Haven van registratie	Motorvermogen (kW)
Identificação externa letras + números	Nome do navio	Indicativo de chamada	Porto de registro	Potência motriz (kW)
1	2	3	4	5

BÉLGICA / BELGIEN / BELGIEN / ΒΕΛΓΙΟ / BELGIUM / BELGIQUE / BELGIO / BELGIË / BÉLGICA

A	2	Nancy	OPAB	Antwerpen	213
B	601	Van Maerlant	OPYA	Blankenberge	221
BOU	4	Astrid	OPAD	Boekhoute	79
BOU	6	Anja	OPAF	Boekhoute	103
BOU	7	De Enige Zoon	OPAG	Boekhoute	219
BOU	24	Beatrix	OPAX	Boekhoute	202
K	8	Aquarius	OPAH	Kieldrecht	220
K	13	Morgenster	OPAM	Kieldrecht	218
N	555	Valentino	OPVY	Nieuwpoort	110
N	782	Nancy	OQFD	Nieuwpoort	110
O	20	Goewind	OPAT	Oostende	110
O	32	Jessica	OPBF	Oostende	99
O	49	Steve	OPBW	Oostende	143
O	62	Dini	OPCJ	Oostende	221
O	64	Black Jack	OPCL	Oostende	143
O	82	St. Antoine	OPDD	Oostende	138
O	100	Emilie	OPDV	Oostende	176
O	101	Benny	OPDW	Oostende	184
O	110	Jeaninne-Margaret	OPEF	Oostende	193
O	142	Hermes	OPFL	Oostende	191
O	211	Christoph	OPIC	Oostende	158
O	455	Zeesymphonie	OPSC	Oostende	184
O	481	Bi-Si-Ti	OPTC	Oostende	165
O	533	Virtus	OPVC	Oostende	147
O	536	Zeevalk	OPVF	Oostende	166

1	2	3	4	5	
O	552	Marathon	OPVV	Oostende	99
Z	12	Sabrina	OPAL	Zeebrugge	210
Z	86	Surcouf	OPDH	Zeebrugge	143
Z	88	Nova-Cura	OPDJ	Zeebrugge	104
Z	403	Stern	OPQC	Zeebrugge	110
Z	430	Margibel	OPRD	Zeebrugge	184
Z	445	Marina	OPRS	Zeebrugge	221
Z	447	Hurricane	OPRU	Zeebrugge	143
Z	472	Condor	OPST	Zeebrugge	132
Z	474	Argo	OPSV	Zeebrugge	220
Z	554	Lucky Star II	OPVX	Zeebrugge	191
Z	582	Asannat	OPWZ	Zeebrugge	107
Z	586	Mermaid	OPXD	Zeebrugge	177

ALEMANIA / TYSKLAND / DEUTSCHLAND / ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY / ALLEMAGNE / GERMANIA /
DUITSLAND / ALEMANHA

ACC	2	Emma	DCGK	Accumersiel	175
ACC	3	Harmonie	DCRK	Accumersiel	184
ACC	4	Freya	DCGU	Accumersiel	175
ACC	5	Anita	DCPF	Accumersiel	146
ACC	6	Uranus	DCCA	Accumersiel	175
ACC	7	Elke	DCGN	Accumersiel	175
ACC	11	Helene	DJDR	Accumersiel	183
ACC	13	Erika	DCJD	Accumersiel	164
ACC	16	Edelweiß	DCPJ	Accumersiel	144
AG	8	Eltje Looden	DCKC	Greetsiel	146
BEN	2	Möwe	DCET	Bensersiel	188
BÜS	1	Catja	DIZW	Büsum	88
BÜS	4	Adler	DJIC	Büsum	100
CUX	1	Cuxi	DFNB	Cuxhaven	104
CUX	2	Troll	DG4396	Cuxhaven	97
CUX	3	Seestern	DFJO	Cuxhaven	130
CUX	6	Heimkehr	DEKY	Cuxhaven	130
CUX	7	Edelweiß	DFBO	Cuxhaven	162
CUX	8	Johanna		Neuhaus-Oste	92
CUX	13	Fortuna	DJEN	Cuxhaven	134
DAN	3	Seestern		Dangast	68
DIT	1	Berendine	DCSY	Ditzum	188
DIT	2	Annäus Bruhns	DCIC	Ditzum	110
DIT	5	Gertje Bruhns	DCPV	Ditzum	147
DIT	6	Heike	DCRE	Ditzum	170
DIT	9	Condor	DCVS	Ditzum	180
DIT	18	Jan Bruhns	DETV	Ditzum	217
DOR	2	Hoffnung	DESX	Dorum	161
DOR	4	Saphir	DFAX	Dorum	216
DOR	5	Stör	DFAT	Dorum	164
DOR	8	Delphin	DEUP	Dorum	137
DOR	12	Sirius	DESC	Dorum	165
DOR	13	Dithmarschen	DIZM	Dorum	125

1		2	3	4	5
DOR	15	Else		Dorum	124
DOR	16	Poseidon	DFCS	Dorum	220
FED	1	Orion	DDMP	Fedderwardsiel	191
FED	2	Sirius		Fedderwardsiel	147
FED	3	Venus	DLIL	Fedderwardsiel	217
FED	4	Christine	DLIG	Fedderwardsiel	180
FED	5	Butjadingen	DDHN	Fedderwardsiel	183
FED	6	Vörut	DDDT	Fedderwardsiel	93
FED	9	Bianka	DLIX	Fedderwardsiel	191
FED	10	Edelweiß	DDJB	Fedderwardsiel	180
FED	11	Nordstern		Fedderwardsiel	93
FED	12	Rubin	DDIT	Fedderwardsiel	183
FRI	1	Saturn	DIRJ	Friedrichskoog	138
FRI	3	Holsatia	DIST	Friedrichskoog	151
FRI	7	Polarstern	DIRH	Friedrichskoog	151
FRI	18	Adler	DIQL	Friedrichskoog	136
FRI	20	Falke	DIQT	Friedrichskoog	130
FRI	23	Godewind	DIRK	Friedrichskoog	151
FRI	35	Lilli	DIRQ	Friedrichskoog	107
FRI	36	Heimatland	DIUP	Friedrichskoog	131
FRI	75	Luise	DIJK	Friedrichskoog	145
FRI	76	Anneliese	DITD	Friedrichskoog	151
FRI	86	Sirius	DB5381	Friedrichskoog	151
GRE	1	Edde	DCSJ	Greetsiel	146
GRE	2	Erna	DCOH	Greetsiel	110
GRE	3	Horizont	DCMU	Greetsiel	184
GRE	4	Magellan	DMXQ	Greetsiel	184
GRE	5	Oberon	DCIL	Greetsiel	186
GRE	6	Albatross	DCJJ	Greetsiel	145
GRE	7	Emsstrom	DCCH	Greetsiel	221
GRE	8	Nordsee II	DCVF	Greetsiel	146
GRE	9	Odin	DCBG	Greetsiel	184
GRE	10	Jan Ysker	DDAY	Greetsiel	165
GRE	11	Korsar	DCEJ	Greetsiel	184
GRE	12	Condor	DCVO	Greetsiel	188
GRE	13	Jan Looden	DCRA	Greetsiel	145
GRE	14	Wangerland	DCEQ	Greetsiel	184
GRE	15	Zwei Gebrüder	DCEP	Greetsiel	186
GRE	16	Angelika	DCEY	Greetsiel	184
GRE	17	Odysseus	DCFP	Greetsiel	206
GRE	18	Karl Zink	DCVQ	Greetsiel	132
GRE	19	Flamingo	DCFW	Greetsiel	184
GRE	20	Sechs Gebrüder	DCGO	Greetsiel	190
GRE	21	Sturmvogel	DCGR	Greetsiel	140
GRE	22	Frieda Luise	DCPU	Greetsiel	199
GRE	24	Friedrich Conradi	DCVW	Greetsiel	221
GRE	25	Delphin	DCME	Greetsiel	190
GRE	28	Vorwärts	DCDN	Greetsiel	110
GRE	29	Paloma	DCEL	Greetsiel	219
HAR	1	Gesine Albrecht	DCQM	Harlesiel	191
HAR	2	Jens Albrecht II		Harlesiel	150
HAR	4	Hilde	DCJG	Harlesiel	198
HAR	5	Ruth Albrecht	DCMJ	Harlesiel	175
HAR	6	Gudrun Albrecht	DCCD	Harlesiel	214
HAR	7	Poseidon	DCWF	Harlesiel	132

1		2	3	4	5
HAR	10	Wangerland	DCVZ	Harlesiel	114
HAR	14	Georg Albrecht	DCBU	Harlesiel	180
HAR	20	Marion Albrecht	DCGF	Harlesiel	175
HOO	1	Kpt. Haye Laurenz	DJIS	Hooge	
HOO	3	Nantiane	DLYL	Hooge	132
HOO	52	Aggi	DDAE	Hooksiel	199
HOO	61	Samland	DDEP	Hooksiel	206
HOR	1	Falke	DEPJ	Horumersiel	110
HUS	2	Heike	DJGJ	Husum	129
HUS	6	Oland	DJFU	Husum	174
HUS	7	Gila	DDEY	Husum	175
HUS	9	Edelweiß	DJGC	Husum	180
HUS	18	Friesland	DJGB	Husum	184
HUS	19	Marion	DJGF	Husum	184
HUS	28	Zukunft	DLYQ	Husum	162
NC	335	Wilhelm	DJEI	Cuxhaven	184
NC	458	Ramona	DFNZ	Cuxhaven	146
NEU	225	Antares	DJES	Neuharlingersiel	184
NEU	226	Keen Tied	DCBQ	Neuharlingersiel	147
NEU	228	Gorch Fock	DCMO	Neuharlingersiel	147
NEU	230	Polaris	DCCX	Neuharlingersiel	110
NEU	231	Medusa	DCFU	Neuharlingersiel	184
NEU	232	Seerose	DDGE	Neuharlingersiel	184
NEU	235	Nordlicht		Neuharlingersiel	110
NEU	240	Anna I	DDFS	Neuharlingersiel	135
NEU	241	Liebe		Neuharlingersiel	114
NEU	243	Seeschwalbe	DFNS	Neuharlingersiel	177
NEU	319	Nordlicht		Neuhaus	138
NOR	202	Johanne	DD3833	Norddeich	107
NOR	203	Sperber	DFND	Norddeich	169
NOR	205	Anette	DCEM	Norddeich	161
NOR	207	Seestern	DCJS	Norddeich	146
NOR	208	Erika	DCHU	Norddeich	191
NOR	209	Sirius	DCLS	Norddeich	96
NOR	211	Helga	DCPP	Norddeich	175
NOR	212	Alwine	DCMN	Norddeich	92
NOR	223	Nordlicht	DCTH	Norddeich	110
NOR	224	Nordland	DCTA	Norddeich	110
NOR	225	Nordmeer	DCDB	Norddeich	110
NOR	228	Nordstern	DCWV	Norddeich	185
NOR	230	Nordsee	DCKR	Norddeich	110
NOR	231	Nordstrom I	DCJO	Norddeich	219
NOR	232	Nordstrand	DCIO	Norddeich	110
ON	180	Jupiter	DLHG	Fedderwardsiel	213
PEL	1	Yvonne	DJIG	Pellworm	184
PEL	2	Annemarie	DJFK	Pellworm	132
PEL	9	Norderoog	DLZC	Pellworm	182
POG	2	Jan	DCRD	Pogum	146
SC	1	Godenwind	DJHV	Büsum	184
SC	2	Stolper Bank II	DIVQ	Büsum	221
SC	4	Wattenmeer	DITO	Büsum	184
SC	5	Atlantis	DIXG	Büsum	183

	1	2	3	4	5	
	SC	6	Keen Tied	DISU	Büsum	184
	SC	7	Seefuchs	DIUQ	Büsum	184
	SC	8	Birgit I	DIYR	Büsum	179
	SC	9	Wotan	DIZO	Büsum	184
	SC	10	Amrum Bank	DIRT	Büsum	221
	SC	13	Condor	DISD	Büsum	159
	SC	14	Maret	DJIJ	Büsum	184
	SC	15	Martina	DIWD	Büsum	184
	SC	18	Gaby Egel	DITV	Büsum	183
	SC	20	Wiking Bark	DISA	Büsum	220
	SC	21	Blauort	DDEZ	Büsum	184
	SC	27	Butendiek	DIRZ	Büsum	220
	SC	28	Doggerbank	DIZL	Büsum	220
	SC	30	Maarten Senior	DITY	Büsum	110
	SC	32	Cornelia	DIUE	Büsum	184
	SC	33	Melanie B	DJGS	Büsum	184
	SC	34	Dithmarschen I	DIRV	Büsum	184
	SC	36	Achat	DIVU	Büsum	100
	SC	44	Klaus Groth	DIUC	Büsum	184
	SC	45	Bussard II	DJNR	Büsum	135
	SC	52	Sabine	DJHT	Büsum	184
	SC	57	Südwind	DJRS	Büsum	184
	SC	58	Oderbank	DIXM	Büsum	221
	SCHL	1	Orion		Schlüttsiel	55
	SD	1	Hornsriff	DIZQ	Friedrichskoog	184
	SD	2	Blinkfuer	DJFY	Friedrichskoog	124
	SD	3	Germania	DITK	Friedrichskoog	184
	SD	4	Kerstin	DFCQ	Friedrichskoog	147
	SD	5	Hoffnung	DISX	Friedrichskoog	140
	SD	6	Cap Arcona	DIRF	Friedrichskoog	184
	SD	7	Delphin	DIUY	Friedrichskoog	184
	SD	8	Rugenort	DIWK	Friedrichskoog	165
	SD	9	Dieksand	DIRB	Friedrichskoog	184
	SD	10	Christine	DJCH	Friedrichskoog	138
	SD	11	Hindenburg	DISC	Friedrichskoog	184
	SD	12	Wiking	DISE	Friedrichskoog	172
	SD	13	Antares	DITA	Friedrichskoog	147
	SD	15	Hanseat	DIVW	Friedrichskoog	184
	SD	16	Polli	DIUZ	Friedrichskoog	178
	SD	18	Atlantik	DISR	Friedrichskoog	180
	SD	19	Albatros	DISO	Friedrichskoog	182
	SD	20	Seerose	DISP	Friedrichskoog	165
	SD	22	Kormoran	DITZ	Friedrichskoog	184
	SD	23	Odin I	DIRI	Friedrichskoog	184
	SD	24	Venus	DITW	Friedrichskoog	182
	SD	25	Nordfriesland	DJHW	Friedrichskoog	153
	SD	26	Paloma G	DIWG	Friedrichskoog	147
	SD	28	Teutonia I	DIUO	Friedrichskoog	181
	SD	30	Cormoran	DFOC	Friedrichskoog	140
	SD	31	Utholm	DJEE	Friedrichskoog	182
	SD	32	Tümmeler	DIXU	Friedrichskoog	165
	SD	33	Marlies	DCQD	Friedrichskoog	184
	SD	34	Keen Tied	DDEW	Friedrichskoog	146
	SD	35	Marschenland	DIQK	Friedrichskoog	184
	SH	1	Bleibtreu	DMHR	Heiligenhafen	220
	SH	6	Tanja	DIUD	Heiligenhafen	221
	SH	23	Albatros	DFPF	Heiligenhafen	221
	SPI	2	Skua	DERI	Spieka	169
	SPI	4	Seehund	DERF	Spieka	184

	1	2	3	4	5
SPI	5	Nixe II		Spieka	191
SPI	6	Nordstern	DFBG	Spieka	110
SPI	7	Fahrwohl	DD4413	Spieka	132
ST	1	Seeburg	DJEZ	Tönning	162
ST	2	Boreas	DJBC	Tönning	184
ST	3	Nordland	DJBB	Tönning	182
ST	4	Möwe	DCSP	Tönning	145
ST	5	Friesland	DJDU	Tönning	176
ST	6	Nis Randers	DJGV	Tönning	107
ST	7	Heimatland	DLXW	Tönning	184
ST	8	Sigrid	DJEP	Tönning	184
ST	11	Birgit R.	DJDF	Tönning	184
ST	12	Anja II	DJIV	Tönning	165
ST	17	Tina I	DLYX	Tönning	165
ST	20	Poseidon	DJHQ	Tönning	165
ST	22	Korona	DIQJ	Tönning	169
ST	24	Karolin	DJIF	Ording	99
ST	26	Wega II	DJCE	Tönning	184
ST	28	Glück Auf	DLZP	Tönning	184
ST	30	Fabian	DJMP	Tönning	213
SU	2	Jupiter	DD6372	Husum	131
SU	3	Theodor Storm	DJDM	Husum	184
SU	5	Andrea	DJIM	Husum	184
SU	6	Ostpreußen	DJEL	Husum	184
SU	7	Holstein	DIRM	Husum	110
SU	8	Heimatland	DLZK	Husum	184
SU	9	Stella Mare	DLWN	Husum	184
SU	12	Marianne	DJDS	Husum	184
SW	1	Elfriede	DLZV	Wyk/Föhr	125
SW	2	Claudia	DJIO	Wyk/Föhr	182
SW	3	Rungholdt	DLYA	Wyk/Föhr	182
SW	4	Hartje	DJGO	Wyk/Föhr	184
TÖN	1	Paloma	DJET	Tönning	74
TÖN	2	Hay		Tönning	40
TÖN	4	Pornstrom	DJGD	Tönning	88
TÖN	6	Birgit	DA7121	Tönning	130
TÖN	32	Capella II	DJFS	Tönning	165
VAR	1	Sturmvogel	DDAX	Varel	175
VAR	6	Hein Godenwind	DDBL	Varel	180
VAR	7	Falke I	DJDW	Varel	130
VAR	18	Helga		Varel	109
WIT	1	Christina	DIQQ	Wittdün	124
WIT	12	Nausikaa	DDFA	Wittdün	183
WRE	1	Apollo	DFCM	Wremen	130
WRE	2	Koralle	DFBB	Wremen	131
WRE	3	Falke	DESJ	Wremen	169
WRE	4	Wremen	DFAZ	Wremen	184
WRE	5	Land Wursten	DEQW	Wremen	221
WRE	6	Condor	DETZ	Wremen	110
WRE	7	Seerose	DEQX	Wremen	138
WRE	9	Neptun	DISK	Wremen	184
WRE	10	Julia	DJHL	Wremen	184

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

DINAMARCA / DANMARK / DÅNEMARK / ΔΑΝΙΑ / DENMARK / DANEMARK / DANIMARCA /
DENEMÅRKEN / DINAMARCA

E	9	Tjalfe	XPBF	Esbjerg	125
E	27	Bitten	OXNS	Esbjerg	217
E	35	Karen Lund	OUIB	Esbjerg	200
E	45	Jette Susanne	OXDU	Esbjerg	201
E	61	Di-Je	OWFZ	Esbjerg	125
E	223	Maibritt Thygesen	OU3102	Esbjerg	128
E	428	Christina	XP3312	Esbjerg	161
E	454	Anna-Ester	OUOT	Esbjerg	169
E	614	Leif Brink	OWAS	Esbjerg	165
E	641	Rune Egholm	OXAO	Esbjerg	214
HV	3	Vinnie Runge	OVIT	Esbjerg	165
HV	6	Hansine	XP2750	Havneby	148
HV	35	Svend Åge	OZNX	Haderslev	169
HV	41	Havsand	XP3685	Haderslev	147
HV	58	Komet	XP2918	Haderslev	197
HV	67	Juvredyb	XP3614	Haderslev	104
HV	73	Røm	OXTW	Haderslev	165
HV	80	Nordlyset	XP4787	Haderslev	144
HV	89	Helga-Vera	5QEV	Haderslev	168
RI	78	Lasse Steenberg	OXUM	Hvide Sande	125
RI	450	Perkredes	OXUL	Ringkøbing	213

FRANCIA / FRANKRIG / FRANKREICH / ΓΑΛΛΙΑ / FRANCE / FRANCE / FRANCIA / FRANKRIJK /
FRANÇA

DK	341077L	Nautilus	FP 7466	Dunkerque	55
DK	659450Y	Eric-Marie-Ange	FU 4888	Dunkerque	182
DK	779894F	Manoot'che	FG 8312	Dunkerque	162

PAÍSES BAJOS / NEDERLANDENE / NIEDERLANDE / ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ / NETHERLANDS / PAYS-BAS /
PAESI BASSI / NEDERLAND / PAÍSES BAIXOS

BR	7	Res Nova	PHAI	Oostburg-Breskens	221
BR	10	Johanna	PFDQ	Oostburg-Breskens	221
BR	19	Adriana	PCDR	Oostburg-Breskens	166
BR	23	Nellie	PGEL	Oostburg-Breskens	179
BR	35	Broedertrouw	PDGH	Oostburg-Breskens	221
DZ	3	Alina	PCMH	Delfzijl	174
GO	29	Jan Maria	PEZI	Goedereede	221
GO	33	De Hinder	PDNI	Goedereede	221
GO	52	Elisabeth		Goedereede	134
HA	13	Wobbegien		Harlingen	113
HA	14	Grietje	PEKN	Harlingen	134
HA	41	Antje		Harlingen	134
HA	50	Zeevalk	PIXY	Harlingen	165
HA	62	Willem Tjitsche		Harlingen	127
HA	75	Elisabeth	PDWR	Harlingen	221
HA	92			Harlingen	220
HD	14	Skagerak	PHIM	Den Helder	221
HD	147	Wilhelmina	PIPP	Den Helder	221
KG	5	Zeearend	PIWA	Kortgene	221
KG	6	Imantje	PEVK	Kortgene	221
KG	7	Christina	PDKG	Kortgene	221
KG	9	Pietermella	PGTD	Kortgene	221

1		2		3		4		5	
KW	44	Willy Alida			Katwijk		199		
LO	5	Eeltje Jan			Ulrum-Lauwersoog		125		
LO	20	Zwarte Arend	PIZQ		Ulrum-Lauwersoog		134		
NC	304	Tiny Rotgans	PHZA		Wieringen		221		
NZ	12				Terneuzen		114		
NZ	21	Magdalena	PFSK		Terneuzen		99		
OD	3	Jan			Ouddorp		188		
OD	5	Clara Jacoba	PDJV		Ouddorp		221		
OD	18	Johannes Lars	PFDU		Ouddorp		221		
SCH	10	Drie Gebroeders	PDTG		Scheveningen		221		
SCH	18	Gemma Jacoba	PEGT		Scheveningen		221		
SCH	25	Annie-B	PCTF		Scheveningen		221		
SCH	66	Johannes Cornelis	PFDE		Scheveningen		104		
SL	16	Morgenster	PGAO		Stellendam		134		
TH	5	Adriana Maatje	PCDG		Tholen		221		
TH	15	Maria	PFUJ		Tholen		221		
TH	35	Morgenster	PGAW		Tholen		221		
TH	36	Izabella	PEXR		Tholen		221		
TH	42	Jacomina Carolina	PEYA		Tholen		221		
TH	61	Johanna Cornelia	PFDD		Tholen		221		
TS	3	Bass Rock			Terschelling		156		
TX	7	De Poolster	PDOM		Texel		221		
TX	25	Everdina			Texel		74		
TX	50	Deneb	PDNF		Texel		188		
UQ	3	Grietje			Usquert		146		
UQ	7	Truus			Usquert		184		
UQ	16	Atlantis			Usquert		147		
UQ	17	Albatros			Usquert		128		
VLI	8	Elisabeth-C	PDWP		Vlissingen		221		
VLI	45	Vertrouwen			Vlissingen		221		
WL	8	Albatros			Westdongeradeel		92		
WL	15	Monte Tjerk			Westdongeradeel		107		
WON	24	Elisabeth	PDWL		Wonseradeel		221		
WON	29	Albertje			Wonseradeel		136		
WON	43	Vaya Con Dios	PIFI		Wonseradeel		113		
WON	77	Wietske	PIRC		Wonseradeel		162		
WR	2	Carla Maria	PDHV		Wieringen		188		
WR	3	Noordster	PGII		Wieringen		214		
WR	10	Petrina	PGSD		Wieringen		188		
WR	15	Pieter Cornelis	PGSW		Wieringen		220		
WR	16	Catharina Judit			Wieringen		71		
WR	20	Elisabeth	PDXH		Wieringen		221		
WR	21	Jente	PFCW		Wieringen		221		
WR	22	Barend Jan	PCYC		Wieringen		221		
WR	27	Visarend	PIGX		Wieringen		177		
WR	34	Leendert Jan	PFNU		Wieringen		221		
WR	36	Cornelis Willem	PDKY		Wieringen		169		
WR	54	Cornelis-Nan			Wieringen		221		
WR	60	Verwachting	PIFS		Wieringen		221		
WR	71	Marry-An	PFVJ		Wieringen		220		
WR	72	Alberta	PCFK		Wieringen		188		
WR	75	Sandra Petra	PHIG		Wieringen		177		
WR	77	Ananjah Conzelo	PCQZ		Wieringen		188		
WR	88	Rana	PGYN		Wieringen		184		
WR	89	Geja Anjo			Wieringen		175		
WR	98	Else Jeanette	PDXK		Wieringen		177		
WR	102	Limanda	PFOV		Wieringen		118		

1		2	3	4	5
WR	106	Alida Catherina		Wieringen	134
WR	107	Jannie Diana	PFAE	Wieringen	158
WR	108	Stella Maris	PHTG	Wieringen	221
WR	128	Concordia	PDJQ	Wieringen	221
WR	131	Twee Gebroeders	PIBP	Wieringen	175
WR	222	Anna Tatjana	PCRL	Wieringen	220
WR	224	De Vrouwe Tea	PDOI	Wieringen	221
WR	244	Texelstroom	PHXZ	Wieringen	174
YE	52	Adriana	PCEB	Yerseke	221
YE	138	Maatje Helena	PFSB	Yerseke	221
YE	139	Elisabeth	PDXB	Yerseke	221
ZK	2	Jacob Geertruida	PEZH	Ulrum-Zoutkamp	188
ZK	11	Hoop Op Zegen		Ulrum-Zoutkamp	134
ZK	17	Johannes Dirk		Ulrum-Zoutkamp	113
ZK	18	Liberty		Ulrum-Zoutkamp	138
ZK	31	Hunze		Ulrum-Zoutkamp	124
ZK	33	Reitdiep		Ulrum-Zoutkamp	159
ZK	44	Vier Gebroeders	PIGY	Ulrum-Zoutkamp	174
ZK	54	Goede Verwachting		Ulrum-Zoutkamp	138

REGOLAMENTO (CEE) N. 3806/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che fissa il numero di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali nel primo trimestre del 1993 e reca deroga, per tale trimestre, al regolamento (CEE) n. 2377/80 per quanto riguarda l'attribuzione dei quantitativi disponibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, l'articolo 15, paragrafo 2 e l'articolo 25,

considerando che il Consiglio, nel quadro del regime d'importazione per i bovini maschi destinati all'ingrasso, ha fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993, un bilancio preventivo di 198 000 capi; che a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68, occorre determinare il quantitativo da importare trimestralmente e l'aliquota di riduzione del prelievo da applicare all'importazione di tali animali;

considerando che le modalità pratiche di gestione del regime speciale sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 612/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1121/87⁽⁴⁾, e dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁶⁾;

considerando la necessità di tener conto del fabbisogno di talune regioni della Comunità, che accusano un deficit considerevole di bovini destinati all'ingrasso; che tale fabbisogno è accentuato in Italia ed in Grecia, dove può essere valutato, per il primo trimestre del 1993, a 42 120 capi e a 6 435 capi rispettivamente;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1432/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2015/92⁽⁸⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e le Repubbliche della Serbia e del Montenegro, le quali sono pertanto escluse dal beneficio del presente regime;

considerando che, in base alla lettera n. 2 allegata all'accordo intermedio tra la Comunità economica europea e la

Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altro, occorre concedere alla Repubblica federativa ceca e slovacca il beneficio del presente regime;

considerando che il fabbisogno di giovani bovini destinati all'ingrasso giustifica, nel primo trimestre del 1993, un'aliquota di riduzione del prelievo più elevata per gli animali aventi un peso, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica federativa ceca e slovacca;

considerando che è opportuno ripartire i quantitativi disponibili fra gli operatori tradizionali di tale contingente e gli altri richiedenti interessati;

considerando che, per semplificare la procedura di attribuzione dei quantitativi disponibili, occorre derogare al regolamento (CEE) n. 2377/80; che, per quanto riguarda gli operatori tradizionali, è opportuno attribuire direttamente i quantitativi disponibili proporzionalmente ai quantitativi importati negli ultimi tre anni; che, per quanto riguarda gli altri richiedenti, è opportuno attribuire i quantitativi disponibili in proporzione ai quantitativi richiesti;

considerando che, per quanto riguarda gli altri richiedenti, è necessario limitare il quantitativo massimo che può essere oggetto di ciascuna domanda di titolo d'importazione per consentire una più equa ripartizione dei quantitativi disponibili; che per motivi economici è necessario rispettare un quantitativo minimo per queste domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993, il quantitativo massimo di cui all'articolo 13, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato a 52 335 capi di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, suddivisi in:

a) 6 805 aventi peso vivo, per capo, inferiore o pari a 300 kg e soggetti ad una riduzione del prelievo del 65 %;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

⁽³⁾ GU n. L 77 del 25. 3. 1977, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 24. 4. 1987, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 151 del 3. 6. 1992, pag. 4.

⁽⁸⁾ GU n. L 205 del 22. 7. 1992, pag. 2.

b) 45 530 aventi peso vivo, per capo, da 220 a 300 kg, originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica federativa ceca e slovacca e soggetti ad una riduzione del prelievo del 75 %.

2. Le riduzioni di cui al paragrafo 1 si riferiscono al prelievo applicabile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

3. I quantitativi menzionati nel paragrafo 1 sono ripartiti come segue:

	<i>Italia</i>	<i>Grecia</i>	<i>Altri Stati membri</i>
a) 6 805 capi	5 480	835	490
b) 45 530 capi	36 640	5 600	3 290

4. La domanda di titolo e il titolo medesimo hanno ad oggetto, conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2377/80:

- o giovani bovini di peso, per capo, fino a 300 kg,
- oppure giovani bovini di peso, per capo, da 220 a 300 kg,

originari e provenienti dall'Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica federativa ceca e slovacca.

In quest'ultimo caso, la domanda di titolo e il titolo medesimo recano, nelle caselle 7 e 8, una delle seguenti diciture:

- *Hungria y/o Polonia y/o República Federativa Checa y Eslovaca*
- *Ungarn og/eller Polen og/eller Den Tjekkiske og Slovakiske Föderative Republik*
- *Ungarn und/oder Polen und/oder Tschechische und Slowakische Föderative Republik*
- *Ογγαρία ή/και Πολωνία, ή/και Τσεχική και Σλοβακική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία*
- *Hungary and/or Poland and/or Czech and Slovak Federal Republic*
- *Hongrie et/ou Pologne et/ou République fédérative tchèue et slovaque*
- *Ungheria e/o Polonia e/o Repubblica federativa ceca e slovacca*
- *Hongarije en/of Polen en/of Tsjechische en Slowaakse Federatieve Republik*
- *Hungria e/ou Polónia e/ou República Federativa Checa e Eslovaca.*

Il titolo obbliga ad importare dai paesi indicati.

5. I titoli d'importazione di cui al paragrafo 4, primo comma, primo trattino, non danno il diritto di importare animali originari delle Repubbliche della Serbia e del Montenegro.

6. Nel quadro della comunicazione di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/

80, gli Stati membri specificano le categorie di peso vivo e, nel caso di cui al paragrafo 4, primo comma, secondo trattino, l'origine dei prodotti.

7. Nell'ambito dei quantitativi riservati all'Italia e alla Grecia per ciascuna categoria, e in deroga all'articolo 15, paragrafo 6, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2377/80,

a) il 90 % dei quantitativi può essere assegnato direttamente ai richiedenti che forniscono la prova di aver importato nel corso degli ultimi tre anni civili animali soggetti al regime di cui trattasi. La ripartizione è effettuata proporzionalmente alle importazioni effettuate nei tre anni considerati;

b) il 10 % può essere assegnato agli altri richiedenti.

8. La prova di cui al paragrafo 7 è fornita mediante il documento doganale di immissione in libera pratica.

9. Con riferimento ai quantitativi di cui al paragrafo 7, lettera b), i titoli di importazione sono rilasciati soltanto per quantitativi pari o superiori a 10 capi.

Articolo 2

1. Per quanto concerne i quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 7, lettera b) e i quantitativi assegnati agli Stati membri diversi dall'Italia e dalla Grecia, la domanda di titolo d'importazione;

— deve riferirsi a un quantitativo pari o superiore a 50 capi e

— non può riferirsi a un quantitativo superiore al 10 % del quantitativo disponibile, salvo il caso in cui tale 10 % porti ad una cifra inferiore a 50 capi; in tal caso la cifra massima ammonta a 50 capi.

2. Ove superi il quantitativo previsto dal presente regolamento, la domanda di titolo d'importazione viene presa in considerazione solo entro i limiti di tale quantitativo.

3. La ripartizione è effettuata in proporzione ai quantitativi richiesti. Nel caso in cui, dati i quantitativi richiesti, la riduzione proporzionale determini quantitativi inferiori a 10 capi per titolo, gli Stati membri assegnano mediante estrazione a sorte titoli per 10 capi.

Articolo 3

Per quanto riguarda i quantitativi importati alle condizioni definite dall'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (1), per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo di importazione viene percepito l'intero prelievo.

(1) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 4

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2377/80, tutte le domande provenienti da uno stesso interessato che si riferiscono ad una stessa categoria di peso ed alla stessa aliquota di riduzione del prelievo sono considerate un'unica domanda.

Articolo 5

Entro il termine di tre settimane a decorrere dall'importazione degli animali soggetti al presente regolamento, l'importatore informa le autorità competenti che hanno

rilasciato i titoli di importazione in merito al numero e all'origine dei capi importati. Queste autorità trasmettono alla Commissione, all'inizio di ogni mese, le suddette informazioni.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3807/92 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1992

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2182/77, (CEE) n. 985/81 e (CEE) n. 2848/89 relativi al settore delle carni bovine a seguito della sostituzione del regolamento (CEE) n. 569/88 con il regolamento (CEE) n. 3002/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che taluni prodotti provenienti dall'intervento possono avere un'utilizzazione e/o una destinazione particolare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽³⁾ è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 3002/92⁽⁴⁾ che stabilisce le nuove modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, garantendo che detti prodotti non vengano sviati dall'utilizzazione e/o dalla destinazione prevista;

considerando che le nuove modalità impongono, per quanto riguarda i riferimenti alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 569/88, modifiche ai seguenti regolamenti:

— regolamento (CEE) n. 2182/77 della Commissione, del 30 settembre 1977, relativo a modalità di applicazione per la vendita di carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3988/87⁽⁶⁾;

— regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione, del 9 aprile 1981, che stabilisce le modalità di applicazione per la vendita delle carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento, destinate all'esportazione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁸⁾;

— regolamento (CEE) n. 2848/89 della Commissione, del 22 settembre 1989, relativo alla vendita di taluni prodotti del settore delle carni bovine detenuti dagli organismi d'intervento a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1722/92⁽¹⁰⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2182/77 è modificato nel modo seguente:

1) All'articolo 3, paragrafo 3, il riferimento all'« articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello all'« articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione »^(*).

La nota corrispondente [(*) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17] è aggiunta.

2) All'articolo 4, paragrafo 2, il riferimento all'« articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello all'« articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 ».

3) All'articolo 5, paragrafo 2, il riferimento all'« articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello all'« articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3002/92 ».

4) L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 9*

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve riportare una o più delle diciture seguenti:

Destinados a la transformación [Reglamento (CEE) n° 2182/77]

Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77)

Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2182/77)

Προοριζόμενα για μεταποίηση [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77]

For processing (Regulation (EEC) No 2182/77)

Destinées à la transformation [règlement (CEE) n° 2182/77]

Destinate alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 2182/77]

Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EEG) nr. 2182/77)

Destinadas à transformação [Regulamento (CEE) n° 2182/77];

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.

(3) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

(4) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

(5) GU n. L 251 dell'1. 10. 1977, pag. 60.

(6) GU n. L 376 del 31. 12. 1987, pag. 31.

(7) GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.

(8) GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

(9) GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 9.

(10) GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 82.

La casella 106 dell'esemplare di controllo T 5 deve riportare la data di conclusione del contratto di vendita, nonché:

- per le carni destinate ad essere trasformate in conserve: sistema A;
- per le carni destinate ad essere trasformate in altri prodotti: sistema B.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 985/81 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 2, il riferimento al « regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello al « regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (*) ».
La nota corrispondente [(*) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17] è aggiunta.
- 2) All'articolo 3, paragrafo 4, il riferimento all'« articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1687/76 » è sostituito da quello all'« articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3002/92 ».
- 3) L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 985/81 è **soppresso**.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2848/89 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 6, paragrafo 3, il riferimento all'« articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 569/88 » è sostituito da quello all'« articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (*) ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1992.

tuito da quello all'« articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (*) ».

La nota corrispondente [(*) GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17] è aggiunta.

- 2) L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2848/89 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 7 »

In caso di spedizione delle carni d'intervento destinate ad istituzioni situate in un altro Stato membro:

Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T 5 deve riportare una o più delle seguenti diciture:

Destinados a instituciones [Reglamento (CEE) n° 2848/89]

Bestemt til institutioner (forordning (EØF) nr. 2848/89)
Für Einrichtungen bestimmt (Verordnung (EWG) Nr. 2848/89)

Για οργανισμούς [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2848/89]

For institutions (Regulation (EEC) No 2848/89)

Destinés à des institutions [règlement (CEE) n° 2848/89]

Destinati ad istituzioni [regolamento (CEE) n. 2848/89]
Bestemd voor instellingen (Verordening (EEG) nr. 2848/89)

Destinados a instituições [Regulamento (CEE) n° 2848/89].»

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 3808/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 970/90 che fissa le modalità di applicazione, nel settore delle carni bovine, del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 297/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 27,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁴⁾, l'importo di riduzione dei dazi all'importazione per le carni bovine è corretto tenendo conto degli importi compensativi monetari e dei coefficienti monetari; che, tenendo conto dell'abrogazione dell'applicazione di questi due parametri, a decorrere dal 1° gennaio 1993 occorre sopprimere le correzioni citate;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 970/90 è modificato come segue:

All'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

« 1. L'importo di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 715/90 per i prodotti destinati ad essere importati in uno Stato membro è pari al 90 % del prelievo all'importazione nella Comunità in vigore il primo lunedì di ogni trimestre.

2. L'importo di riduzione è dedotto dal prelievo in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica nella Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3809/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1992

che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽²⁾, in particolare gli articoli 3 e 7, paragrafo 1,

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere fissati in anticipo per ogni trimestre secondo i metodi di calcolo indicati nel regolamento (CEE) n. 2778/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili nel settore del pollame⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92⁽⁴⁾;

considerando che i prezzi limite ed i prelievi per il pollame sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2695/92 della Commissione⁽⁵⁾ per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1992, e che è quindi necessario procedere alla nuova fissazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993; che questa fissazione deve essere effettuata, di regola, sulla base dei prezzi dei cereali da foraggio nel periodo dal 1° luglio al 30 novembre 1992;

considerando che, nel fissare il prezzo limite valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile, si deve tener conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se il prezzo della quantità di cereali da foraggio registra un minimo di variazione rispetto al prezzo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del trimestre precedente; che questo minimo di variazione è stato fissato al 3 % dal regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo della quantità di cereali da foraggio utilizzata per la produzione di carne si discosta di oltre il 3 % da quello utilizzato per il trimestre precedente; che è quindi necessario tener conto di detta evoluzione nel fissare i prezzi limite per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1993;

considerando che, nel fissare il prelievo valevole dal 1° ottobre, dal 1° gennaio e dal 1° aprile occorre tener conto

dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale solo se alla stessa data viene fissato un nuovo prezzo limite;

considerando che i prezzi limite sono stati nuovamente fissati per certi prodotti; che è quindi necessario fissare i prelievi tenendo conto dell'evoluzione dei prezzi dei cereali da foraggio;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92⁽⁷⁾, e (CEE) n. 715/90 del Consiglio⁽⁸⁾, relativo al regime applicabile a prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/92⁽⁹⁾, sono stati istituiti regimi speciali all'importazione che prevedono la riduzione del 50 % dei prelievi nell'ambito di importi fissi o di contingenti annui, tra l'altro relativamente a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1509/92, ha sospeso, in tutto o in parte, i dazi della tariffa doganale comune, fra l'altro con riferimento a taluni prodotti del settore del pollame;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽¹¹⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano prelievi;

considerando che con i regolamenti (CEE) n. 518/92⁽¹²⁾, 519/92⁽¹³⁾ e 520/92⁽¹⁴⁾, del 27 febbraio 1992, relativi a talune modalità di applicazione degli accordi interinali sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e rispettivamente la

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 84.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 272 del 17. 9. 1992, pag. 44.

⁽⁶⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990.

⁽⁷⁾ GU n. L 159 del 12. 6. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁹⁾ GU n. L 52 del 27. 2. 1992, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.

⁽¹¹⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 3.

⁽¹³⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 6.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 56 del 29. 2. 1992, pag. 9.

Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'atra, è stato istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti; che il regolamento (CEE) n. 579/92 della Commissione ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3730/92 ⁽²⁾, reca le modalità di applicazione del regime istituito da detti accordi nel settore del pollame;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2777/75 ed i prezzi limite previsti dall'articolo 7

dello stesso regolamento per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento, sono fissati nell'allegato.

2. I prelievi per i prodotti dei codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nell'ambito del GATT, sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 380 del 24. 12. 1992, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1992, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame⁽¹⁾(²)

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 unità	ECU/100 unità	%
0105 11 11	22,19	6,24	—
0105 11 19	22,19	6,24	—
0105 11 91	22,19	6,24	—
0105 11 99	22,19	6,24	—
0105 19 10	98,62	20,59	—
0105 19 90	22,19	6,24	—
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	
0105 91 00	76,51	26,03 (*)	—
0105 99 10	86,48	39,21	—
0105 99 20	112,31	39,29 (*)	—
0105 99 30	102,14	29,55 (*)	—
0105 99 50	118,10	41,02	—
0207 10 11	96,13	32,70 (*)	—
0207 10 15	109,30	37,18 (*)	—
0207 10 19	119,09	40,51 (*)	—
0207 10 31	145,92	42,21 (*)	—
0207 10 39	159,95	46,27 (*)	—
0207 10 51	101,73	46,12 (*)	—
0207 10 55	123,54	56,01 (*)	—
0207 10 59	137,26	62,23 (*)	—
0207 10 71	160,44	56,13 (*)	—
0207 10 79	151,23	59,68 (*)	—
0207 10 90	168,72	58,60	—
0207 21 10	109,30	37,18 (*)	—
0207 21 90	119,09	40,51 (*)	—
0207 22 10	145,92	42,21 (*)	—
0207 22 90	159,95	46,27 (*)	—
0207 23 11	123,54	56,01 (*)	—
0207 23 19	137,26	62,23 (*)	—
0207 23 51	160,44	56,13 (*)	—
0207 23 59	151,23	59,68 (*)	—
0207 23 90	168,72	58,60	—
0207 31 10	1 604,40	561,30	3 (*)
0207 31 90	1 604,40	561,30	3 (*)
0207 39 11	281,09	106,26 (*)	—
0207 39 13	131,00	44,56 (*)	—
0207 39 15	90,83	32,98 (*)	—
0207 39 17	62,88	22,83 (*)	—
0207 39 21	180,35	61,35 (*)	—
0207 39 23	169,42	57,63 (*)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 39 25	279,48	101,48	—
0207 39 27	62,88	22,83 (*)	—
0207 39 31	306,43	88,64 (*)	—
0207 39 33	175,95	50,90 (*)	—
0207 39 35	90,83	32,98 (*)	—
0207 39 37	62,88	22,83 (*)	—
0207 39 41	233,47	67,54 (*)	—
0207 39 43	109,44	31,66 (*)	—
0207 39 45	196,99	56,98 (*)	—
0207 39 47	279,48	101,48 (*)	—
0207 39 51	62,88	22,83 (*)	—
0207 39 53	317,58	125,33 (*) (*)	—
0207 39 55	281,09	106,26 (*) (*)	—
0207 39 57	150,99	68,45	—
0207 39 61	166,35	65,65 (*) (*)	—
0207 39 63	185,59	64,46	—
0207 39 65	90,83	32,98 (*) (*)	—
0207 39 67	62,88	22,83 (*) (*)	—
0207 39 71	226,85	89,52 (*) (*)	—
0207 39 73	180,35	61,35 (*) (*)	—
0207 39 75	219,28	86,54 (*) (*)	—
0207 39 77	169,42	57,63 (*) (*)	—
0207 39 81	192,35	80,99 (*) (*)	—
0207 39 83	279,48	101,48	—
0207 39 85	62,88	22,83 (*)	—
0207 39 90	160,70	58,35	10
0207 41 10	281,09	106,26 (*)	—
0207 41 11	131,00	44,56 (*)	—
0207 41 21	90,83	32,98 (*)	—
0207 41 31	62,88	22,83 (*)	—
0207 41 41	180,35	61,35 (*)	—
0207 41 51	169,42	57,63 (*)	—
0207 41 71	279,48	101,48 (*)	—
0207 41 90	62,88	22,83 (*)	—
0207 42 10	306,43	88,64 (*)	—
0207 42 11	175,95	50,90 (*)	—
0207 42 21	90,83	32,98 (*)	—
0207 42 31	62,88	22,83 (*)	—
0207 42 41	233,47	67,54 (*)	—
0207 42 51	109,44	31,66 (*)	—
0207 42 59	196,99	56,98 (*)	—
0207 42 71	279,48	101,48 (*)	—
0207 42 90	62,88	22,83	—
0207 43 11	317,58	125,33 (*) (*)	—

Codice NC	Prezzi limite	Prelievi	Dazio convenzionale
	ECU/100 kg	ECU/100 kg	%
0207 43 15	281,09	106,26 ⁽²⁾ ^(*)	—
0207 43 21	150,99	68,45	—
0207 43 23	166,35	65,65 ⁽²⁾ ^(*)	—
0207 43 25	185,59	64,46	—
0207 43 31	90,83	32,98 ⁽²⁾ ^(*)	—
0207 43 41	62,88	22,83 ⁽²⁾ ^(*)	—
0207 43 51	226,85	89,52 ⁽²⁾ ^(*)	—
0207 43 53	180,35	61,35 ⁽²⁾ ^(*)	—
0207 43 61	219,28	86,54 ⁽²⁾ ^(*)	—
0207 43 63	169,42	57,63 ⁽²⁾ ^(*)	—
0207 43 71	192,35	80,99 ⁽²⁾ ^(*)	—
0207 43 81	279,48	101,48	—
0207 43 90	62,88	22,83 ^(*)	—
0207 50 10	1 604,40	561,30	3 ⁽³⁾
0207 50 90	160,70	58,35	10
0209 00 90	139,74	50,74	—
0210 90 71	1 604,40	561,30	3
0210 90 79	160,70	58,35	10
1501 00 90	167,69	60,89	18
1602 31 11	291,84	84,42	17
1602 31 19	307,43	111,63	17
1602 31 30	167,69	60,89	17
1602 31 90	97,82	35,52	17
1602 39 11	276,40	105,74	—
1602 39 19	307,43	111,63	17
1602 39 30	167,69	60,89	17
1602 39 90	97,82	35,52	17

⁽¹⁾ Per i prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31 e 1602 39 originari di paesi ACP, indicati nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, il prelievo è ridotto del 50 % nei limiti dei contingenti ivi indicati.

⁽²⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e figuranti nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, il prelievo è ridotto del 50 % limitatamente agli importi fissi ivi fissati.

⁽³⁾ Per i prodotti originari di paesi in via di sviluppo e indicati nel regolamento (CEE) n. 3833/90 del Consiglio, i dazi della tariffa doganale comune sono sospesi e non viene riscosso alcun prelievo.

^(*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 579/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3810/92 DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 1992

**che fissa gli importi di cui sono ridotti i diritti applicabili all'importazione di
carni bovine originarie degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5
marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni
prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasforma-
zione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei
paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 297/91⁽²⁾, in particolare
l'articolo 3,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n.
715/90 prevede una riduzione del 90 % dei diritti all'im-
portazione delle carni bovine; che l'importo di tale dimi-
nuzione deve essere calcolato a norma dell'articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 970/90 della Commissione⁽³⁾,
modificato dal regolamento (CEE) n. 3808/92⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di cui sono ridotti i diritti all'importazione
nel settore delle carni bovine menzionati all'articolo 3 del
regolamento (CEE) n. 715/90, validi per le importazioni
da realizzare nel primo trimestre 1993, sono indicati in
allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1991, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 99 del 19. 4. 1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 35 della presente Gazzetta ufficiale.

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

Código NC KN-kode KN-Code Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC GN-code Código NC	Importe (en ecus/100 kg) Beløb (ECU/100 kg) Betrag (ECU/100 kg) Εισφορά (Ecu/100 kg) Amount (ECU/100 kg) Montant (en écus/100 kg) Importo (ECU/100 kg) Bedrag (ecu/100 kg) Montante (Em ECU/100 kg)
0102 90 05	120,937
0102 90 21	120,937
0102 90 29	120,937
0102 90 41	120,937
0102 90 49	120,937
0102 90 51	120,937
0102 90 59	120,937
0102 90 61	120,937
0102 90 69	120,937
0102 90 71	120,937
0102 90 79	120,937
0201 10 00	229,780
0201 20 20	229,780
0201 20 30	183,823
0201 20 50	275,736
0201 20 90	344,669
0201 30 00	394,254
0202 10 00	173,753
0202 20 10	173,753
0202 20 30	139,002
0202 20 50	217,192
0202 20 90	260,630
0202 30 10	217,192
0202 30 50	217,192
0202 30 90	298,855
0206 10 95	394,254
0206 29 91	298,855
0210 20 10	344,669
0210 20 90	394,254
0210 90 41	394,254
0210 90 90	394,254
1602 50 10	394,254
1602 90 61	394,254

NB: Los códigos NC, incluidas las notas a pie de página, se definen en el Reglamento (CEE) n° 2658/87 modificado.

NB: KN-koderne, herunder henvisninger til fodnoter, er fastsat i den ændrede forordning (EØF) nr. 2658/87.

NB: Die KN-Codes sowie die Verweisungen und Fußnoten sind durch die geänderte Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 bestimmt.

NB: Οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, καθορίζονται στον τροποποιημένο κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

NB: The CN codes and the footnotes are defined in amended Regulation (EEC) No 2658/87.

NB: Les codes NC ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) n° 2658/87 modifié.

NB: I codici NC e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 2658/87 modificado.

NB: GN-codes en voetnoten: zie de gewijzigde Verordening (EEG) nr. 2658/87.

NB: Os códigos NC, incluindo as remissões em pé-de-página são definidos no Regulamento (CEE) n° 2658/87 alterado.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3811/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1992

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1813/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3719/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1813/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 dicembre 1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1992, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1992, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo ⁽¹⁾
1701 11 10	40,51 ⁽¹⁾
1701 11 90	40,51 ⁽¹⁾
1701 12 10	40,51 ⁽¹⁾
1701 12 90	40,51 ⁽¹⁾
1701 91 00	46,75
1701 99 10	46,75
1701 99 90	46,75 ⁽²⁾

⁽¹⁾ L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione.

⁽²⁾ Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

⁽³⁾ I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 3812/92 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1992

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3484/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3450/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3545/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3450/92 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 3450/92 sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 dicembre 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 3. 12. 1992, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 350 dell'1. 12. 1992, pag. 30.

⁽⁴⁾ GU n. L 361 del 10. 12. 1992, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 dicembre 1992, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione (*)	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca (*)
1702 20 10	0,4675	—
1702 20 90	0,4675	—
1702 30 10	—	56,25
1702 40 10	—	56,25
1702 60 10	—	56,25
1702 60 90	0,4675	—
1702 90 30	—	56,25
1702 90 60	0,4675	—
1702 90 71	0,4675	—
1702 90 90	0,4675	—
2106 90 30	—	56,25
2106 90 59	0,4675	—

(*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991. Tuttavia è riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della suddetta decisione un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1870/91.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA 92/111/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 1992

che modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto e che prevede misure di semplificazione

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

considerando che l'articolo 3 della direttiva 91/680/CEE⁽³⁾ del Consiglio, del 16 dicembre 1991, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE, fissa al 1° gennaio 1993 la data di messa in vigore delle sue disposizioni in ciascuno degli Stati membri;

considerando che per facilitare l'applicazione di dette disposizioni e per attuare le semplificazioni necessarie è opportuno completare il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, quale è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1993, al fine di precisare le condizioni di assoggettamento all'imposta di talune operazioni effettuate con territori terzi e di talune operazioni interne alla Comunità nonché di definire le misure necessarie per disciplinare la transizione tra le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 1992 e quelle che entreranno in vigore il 1° gennaio 1993;

considerando che, per garantire la neutralità del sistema comune di imposte sulla cifra d'affari sotto il profilo dell'origine dei beni, occorre completare la nozione

« territorio terzo » e la definizione di « importazione di un bene »;

considerando che determinati territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità sono considerati territori terzi ai fini dell'applicazione del sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto; che gli scambi tra gli Stati membri e tali territori sono pertanto soggetti a principi di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto uguali a quelli applicati a qualsiasi operazione tra la Comunità e paesi terzi; che occorre assicurare che tali scambi possano essere disciplinati da disposizioni fiscali equivalenti a quelle che verrebbero applicate alle operazioni effettuate nelle stesse condizioni con territori terzi rispetto al territorio doganale della Comunità; che di conseguenza diventa priva di oggetto la diciassettesima direttiva 85/362/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per l'importazione temporanea di beni diversi dai mezzi di trasporto⁽⁴⁾;

considerando che occorre precisare le modalità di attuazione delle esenzioni relative a determinate operazioni all'esportazione o a operazioni assimilate; che occorre adeguare in conseguenza di queste precisazioni le altre direttive in questione;

considerando che occorre precisare la definizione di « luogo di imposizione » per determinate operazioni effettuate a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso di un trasporto di passeggeri all'interno della Comunità;

⁽¹⁾ GU n. C 337 del 21. 12. 1992.

⁽²⁾ Parere reso il 24 novembre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/237/CEE (GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 91.).

considerando che il regime transitorio di tassazione degli scambi tra Stati membri deve essere completato per tener conto delle disposizioni comunitarie in materia di accise e per precisare e semplificare le modalità di applicazione dell'imposta a talune delle operazioni che saranno effettuate tra Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 1993 ;

considerando che la direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽¹⁾ prevede procedure e obblighi di dichiarazione particolari quando tali prodotti siano spediti verso un altro Stato membro ; che le modalità di tassazione di talune cessioni e di taluni acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa possono di conseguenza essere semplificate, a vantaggio tanto dei debitori dell'imposta, quanto delle amministrazioni competenti ;

considerando che occorre precisare il campo d'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 28 quater della direttiva 77/388/CEE⁽²⁾ ; che è inoltre opportuno completare le disposizioni relative all'esigibilità dell'imposta e alle modalità di determinazione della base imponibile di talune operazioni effettuate in regime intracomunitario ;

considerando che, per le operazioni imponibili in regime interno connesse con scambi intracomunitari di beni i quali saranno effettuati nel corso del periodo definito all'articolo 28 terdecies della direttiva 77/388/CEE da soggetti passivi non stabiliti all'interno dello Stato membro di cui all'articolo 28 ter, titolo A, paragrafo 1 della stessa direttiva, è necessario prevedere misure di semplificazione le quali garantiscano un trattamento equivalente in tutti gli Stati membri ; che a tal fine occorre armonizzare le disposizioni relative al regime di imposizione ed al debitore dell'imposta dovuta a titolo di tali operazioni ;

considerando che, per tener conto delle disposizioni relative al debitore dell'imposta dovuta in regime interno e per evitare talune forme di frode o di evasione fiscale, è opportuno precisare le disposizioni comunitarie in materia di rimborso ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese dell'imposta del valore aggiunto prevista all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE, nella versione modificata dall'articolo 28 septies della stessa direttiva ;

considerando che la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 1993, della tassazione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati

membri rende necessarie misure di transizione per garantire la neutralità del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e per evitare casi di doppia imposizione o di non imposizione ;

considerando che occorre perciò prevedere disposizioni particolari per i casi in cui una procedura comunitaria che sia stata iniziata prima del 1° gennaio 1993 ai fini di una consegna prima di tale data da parte di un soggetto passivo che agisce in quanto tale e riguarda beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro si concluda solo dopo il 31 dicembre 1992 ;

considerando che queste ultime disposizioni devono essere applicabili anche alle operazioni imponibili che sono effettuate prima del 1° gennaio 1993 ed a cui sono state applicate esenzioni particolari per effetto delle quali sia stato rinviato il momento del fatto generatore dell'imposta ;

considerando che occorre inoltre prevedere misure particolari per i mezzi di trasporto che, senza essere stati acquistati o importati alle condizioni generali del mercato interno di uno Stato membro, hanno beneficiato in applicazione di disposizioni nazionali di una franchigia dall'imposta a titolo della loro importazione temporanea da un altro Stato membro ;

considerando che l'applicazione di dette misure transitorie, sia per gli scambi tra Stati membri, sia per le operazioni con territori terzi, presuppone un completamento della definizione delle operazioni da assoggettare all'imposta a decorrere dal 1° gennaio 1993 e una precisazione, per tali casi, dei concetti di luogo d'imposizione, di fatto generatore e di esigibilità dell'imposta ;

considerando che, per motivi economici congiunturali, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana hanno chiesto di applicare, a titolo transitorio, deroghe al principio della deduzione immediata prevista all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma della direttiva 77/388/CEE ; che occorre dare seguito a questa richiesta per un periodo di due anni non prorogabili ;

considerando che la presente direttiva prevede disposizioni comuni di semplificazione del trattamento di determinate operazioni intracomunitarie ; che in taluni casi spetta agli Stati membri determinare le condizioni per l'attuazione di tali disposizioni ; che alcuni Stati membri non potranno portare a termine entro il periodo previsto la procedura legislativa necessaria per adeguare la propria legislazione relativa all'imposta sul valore aggiunto ; che occorre pertanto prevedere un periodo supplementare per l'applicazione della presente direttiva ; che a tal fine è sufficiente un periodo massimo di 12 mesi ;

considerando che occorre quindi modificare la direttiva 77/388/CEE,

(1) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/77/CEE (GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue :

1) Il testo dell'articolo 3, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente :

« 4. In deroga al paragrafo 1, tenuto conto delle convenzioni e dei trattati da essi conclusi rispettivamente con la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il Principato di Monaco e l'Isola di Man non sono considerati, ai fini dell'applicazione della presente direttiva, territori terzi.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione :

- del Principato di Monaco siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione della Repubblica francese,
- dell'Isola di Man siano trattate come operazioni effettuate in provenienza o a destinazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.»

2) Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente :

« b) l'entrata nella Comunità di un bene proveniente da un territorio terzo, diverso dai beni di cui alla lettera a). »

3) All'articolo 7, paragrafo 3 :

- al primo comma, dopo i termini « articolo 16, paragrafo 1, parte B », sono aggiunti i termini « lettere a), b), c) e d) »;
- il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Analogamente, se un bene di cui al paragrafo 1, lettera b) è soggetto al momento del suo ingresso nella Comunità a uno dei regimi previsti dall'articolo 33 bis, paragrafo 1, lettere b) o c), l'importazione del bene è effettuata nello Stato membro nel cui territorio il bene esce da tali regimi. »

4) Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera c) è sostituito dal testo seguente :

« c) qualora la cessione di beni abbia luogo a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità : nel luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

Ai fini della presente disposizione, si considera :

- parte di un trasporto di passeggeri effettuata all'interno della Comunità la parte di

trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri ;

- luogo di partenza di un trasporto di passeggeri il primo punto di imbarco di passeggeri previsto all'interno della Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità ;
- luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri l'ultimo punto di sbarco di passeggeri imbarcati nella Comunità previsto all'interno della Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.

Per il trasporto andata e ritorno, si considera il percorso di ritorno come un trasporto distinto.

Entro il 30 giugno 1993 la Commissione presenta al Consiglio una relazione eventualmente corredata di proposte appropriate in merito al luogo di imposizione per le cessioni dei beni destinati al consumo a bordo e le prestazioni di servizi, compreso il ristoro, forniti ai passeggeri a bordo di una nave, di un aereo o di un treno.

Anteriormente al 31 dicembre 1993 il Consiglio delibera all'unanimità sulla proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.

Fino al 31 dicembre 1993 gli Stati membri possono esonerare o continuare a farlo, con diritto di deduzione dell'imposta sul valore aggiunto versata in precedenza, le cessioni di beni destinati ad essere consumati a bordo il cui luogo di imposizione è determinato conformemente alle disposizioni succitate. »

5) Il testo dell'articolo 11, parte B, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. La base imponibile è costituita, anche per le importazioni di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in vigore. »

6) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente :

« b) nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo e terzo comma, l'aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l'imposta diventa esigibile. »

7) Il testo dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) è sostituito dal testo seguente :

« 3. a) L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996 tale percentuale non può essere inferiore al 15 %.

In base alla relazione sul funzionamento del regime transitorio ed alle proposte sul regime definitivo che la Commissione presenta al Consiglio ai sensi dell'articolo 28 terdecies, il Consiglio, deliberando all'unanimità anteriormente al 31 dicembre 1995, fissa il livello dell'aliquota minima da applicare dopo il 31 dicembre 1996 in materia di aliquota normale.

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e sono applicate soltanto alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all' allegato H.»

8) All'articolo 14, paragrafo 1 :

— la lettera c) è soppressa :

— alla lettera d) è aggiunto il comma seguente :

« Tale esenzione è applicabile anche alle importazioni di beni, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), che potrebbero fruire della franchigia di cui sopra se fossero importati ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a). »

9) All'articolo 15 :

— al punto 2, sono aggiunti i commi seguenti :

« La Commissione sottopone al più presto al Consiglio proposte per stabilire norme fiscali comunitarie atte a precisare il campo d'applicazione e le modalità di attuazione pratica di tale esenzione per le cessioni effettuate nella fase del commercio al dettaglio e concernenti beni da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori. Fino all'entrata in vigore di tali disposizioni :

— il beneficio dell'esenzione può essere accordato unicamente dietro presentazione di una copia della fattura, o di un documento giustificativo sostitutivo, vistata dall'ufficio doganale di uscita dal territorio della Comunità ;

— gli Stati membri hanno la facoltà di fissare limiti all'applicazione di tale esenzione, possono escludere dal beneficio dell'esenzione le cessioni a viaggiatori il cui domicilio o la cui residenza abituale sia situata nella Comunità e possono estendere il beneficio dell'esenzione ai loro residenti.

Ai fini del secondo comma, si considera "domicilio o residenza abituale" il luogo indicato sul passaporto, sulla carta di identità o, in mancanza, su qualsiasi altro documento riconosciuto, dallo Stato membro all'interno del quale la cessione è effettuata, come valido documento di identità. »

— al punto 3, i termini « residente in un paese terzo » sono sostituiti da « non residente all'interno del paese » ;

« La Commissione presenta al Consiglio quanto prima proposte per stabilire le norme fiscali comunitarie che precisino il campo di applicazione e le modalità pratiche di attuazione della presente esenzione, nonché delle esenzioni previste ai punti da 5 a 9. Sino all'entrata in vigore di tali norme, gli Stati membri possono limitare la portata dell'esenzione prevista al presente punto. »

— al punto 10, secondo comma, i termini « alle condizioni e entro i limiti » sono sostituiti dai termini « entro i limiti » ;

— il testo del punto 10, terzo comma è sostituito dal testo seguente :

« Qualora i beni non siano spediti o trasportati fuori del paese e per le prestazioni di servizi, il beneficio dell'esenzione può essere concesso mediante una procedura di rimborso dell'imposta. »

— il testo del punto 13 è sostituito dal testo seguente :

« 13. Le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all'articolo 13, qualora siano direttamente connesse all'esportazione di beni o all'importazione di beni che beneficiano delle disposizioni previste all'articolo 7, paragrafo 3 o all'articolo 16, paragrafo 1, parte A ; »

10) All'articolo 28 bis :

— il testo del paragrafo 1, lettera a), secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« In deroga al primo comma, non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo o da un ente che non è soggetto passivo alle condizioni di cui al paragrafo 1 bis. » ;

— al paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente :

« c) gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa effettuati a titolo oneroso all'interno del paese da un soggetto passivo o da una persona giuridica che non è soggetto passivo, che beneficiano della deroga di cui alla lettera a), secondo comma, quando le accise relative sono esigibili all'interno del paese a norma della direttiva 92/12/CEE (1). »

(1) GU n. L 76 del 23. 3. 1992, pag. 1. »

— è inserito il paragrafo seguente :

« 1 bis. Beneficiano della deroga di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo comma :

a) gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione sarebbe esentata all'interno del paese in applicazione dell'articolo 15, punti da 4 a 10 ;

b) gli acquisti intracomunitari di beni, diversi da quelli di cui alla lettera a), effettuati :

— da un soggetto passivo per le esigenze della sua azienda agricola, silvicola o di pesca, che sia soggetta al regime forfettario di cui all'articolo 25, da un soggetto passivo che effettua unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per cui non gode di alcun diritto a deduzione o da una persona giuridica che non è soggetto passivo,

— entro il limite o fine al raggiungimento di un importo globale che non superi, nell'anno civile in corso, una soglia la cui determinazione spetta agli Stati membri ma che non può essere comunque inferiore al controvalore in moneta nazionale di 10 000 ecu

e

— a condizione che l'importo globale degli acquisti intracomunitari di beni non abbia superato, nel corso del precedente anno civile, la soglia di cui al secondo trattino.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono, l'importo da prendere in considerazione è costituito dall'importo globale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni, degli acquisti intracomunitari di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi e diversi dai prodotti soggetti ad accisa. »

— al paragrafo 5, lettera b) è aggiunto il comma seguente :

« Tuttavia, qualora una delle condizioni cui è subordinato il beneficio delle suddette disposizioni cessa di essere soddisfatta, il bene si considera trasferito a destinazione di un altro Stato membro. In questo caso il trasferimento viene effettuato al momento in cui la condizione cessa di essere soddisfatta. »

— al paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente :

« È altresì assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione da parte delle forze armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, per l'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l'importazione di tali beni non possa fruire dell'esenzione prevista all'articolo 14, paragrafo 1, lettera g). »

11) All'articolo 28 ter, parte A, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente :

« Ai fini del primo comma, si considera che l'acquisto intracomunitario di beni sia stato assoggettato all'imposta conformemente al paragrafo 1 qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti :

— l'acquirente dimostri di avere effettuato tale acquisto intracomunitario per le esigenze di una successiva cessione che sia effettuata all'interno dello Stato membro di cui al paragrafo 1 e per cui il destinatario sia stato designato come debitore dell'imposta conformemente all'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3,

— l'acquirente abbia soddisfatto gli obblighi di dichiarazione previsti dall'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ultimo comma. »

12) All'articolo 28 quater parte A :

— il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente :

« c) le cessioni di prodotti soggetti ad accisa spediti o trasportati, per essere consegnati all'acquirente, dal venditore, dall'acquirente o per conto dei medesimi, fuori del territorio di cui all'articolo 3 ma all'interno della Comunità, quando tali cessioni sono effettuate a soggetti passivi o a persone giuridiche che non sono soggetti passivi che beneficiano della deroga di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera a), secondo comma, purché la spedizione o il trasporto dei beni siano effettuati in conformità dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5, o dell'articolo 16 della direttiva 92/12/CEE.

L'esenzione non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa effettuate da soggetti passivi che beneficiano della franchigia dall'imposta di cui all'articolo 24 ; »

— è aggiunta la lettera seguente :

« d) le cessioni di beni ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b) che beneficerebbero delle esenzioni di cui sopra se fossero effettuate ad un altro soggetto passivo. »

13) Il testo della parte E dell'articolo 28 quater è sostituito dal testo seguente :

« E. Altre esenzioni

1. All'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente :

« 1. bis Quando si avvalgano della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri prendono le misure necessarie per assicurare che gli acquisti intracomunitari di beni assoggettati ad uno dei regimi o che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B beneficino delle stesse disposizioni che sono applicabili alle cessioni di beni effettuate all'interno del paese nelle stesse condizioni. »

2. All'articolo 16, paragrafo 2:

— dopo i termini "possono esentare" sono aggiunti i termini "gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo", e dopo i termini "che intende farne l'esportazione" sono aggiunti i termini "fuori della Comunità";

— sono aggiunti i commi seguenti:

"Quando si avvalgano di tale facoltà e con riserva delle consultazioni previste all'articolo 29, gli Stati membri esentano allo stesso modo gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da un soggetto passivo, le importazioni e le cessioni di beni destinati a un soggetto passivo in vista di una successiva cessione, tal quali o previa trasformazione, effettuata alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A, nonché le prestazioni di servizi connesse a tali cessioni, entro i limiti dell'importo delle cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo, alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A, nel corso dei dodici mesi precedenti.

Gli Stati membri possono fissare un limite comune all'importo delle esenzioni che concedono in applicazione del primo comma e in applicazione del secondo comma."

3. Ciascuno Stato membro prende misure particolari per non assoggettare all'imposta sul valore aggiunto gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell'articolo 28 ter, parte A, paragrafo 1 all'interno del proprio territorio qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti:

— l'acquisto intracomunitario di beni sia effettuato da un soggetto passivo non residente all'interno del paese ma registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in un altro Stato membro,

— l'acquisto intracomunitario di beni sia effettuato per le esigenze di una cessione successiva di tali beni effettuata all'interno del paese dal suddetto soggetto passivo,

— i beni acquistati in tal modo dal soggetto passivo siano direttamente spediti o trasportati da uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale egli è registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e destinati alla persona per la quale egli effettua la cessione successiva,

— il destinatario della cessione successiva sia un altro soggetto passivo o un ente che non è

soggetto passivo, registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese,

— tale destinatario sia stato designato, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), terzo comma, come debitore dell'imposta dovuta per la cessione effettuata dal soggetto passivo non residente all'interno del paese. »

14) Il testo dell'articolo 28 quinquies, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. In deroga al paragrafo 2 l'imposta diventa esigibile al momento del rilascio della fattura o del documento sostitutivo di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera a), primo comma quando detta fattura o detto documento sono stati rilasciati all'acquirente prima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore. »

15) Il testo dell'articolo 28 quinquies, paragrafo 4, secondo comma, è sostituito dal testo seguente:

« Tuttavia, l'imposta diventa esigibile al momento del rilascio della fattura o del documento sostitutivo quando detta fattura o detto documento sono stati rilasciati prima del giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato il fatto generatore. »

16) All'articolo 28 sexies, paragrafo 1

— il testo del primo comma, seconda frase è sostituito dal testo seguente:

« In particolare, per gli acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 6, la base imponibile è determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3. »

— al secondo comma è aggiunta la frase seguente:

« Se dopo il momento in cui viene effettuato l'acquisto intracomunitario di beni l'acquirente ottiene il rimborso delle accise assolate nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni stessi, la base imponibile è ridotta in misura corrispondente nello Stato membro nel quale l'acquisto intracomunitario è effettuato. »

17) All'articolo 28 sexies, i paragrafi 2 e 3 diventano paragrafi 3 e 4 e viene inserito, come nuovo paragrafo 2, il testo seguente:

« 2. Per le cessioni di beni di cui all'articolo 28 quater, parte A, lettera d), la base imponibile è determinata a norma dell'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3. »

18) All'articolo 28 septies:

— all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b) i termini « e all'articolo 28 quater parte A » sono sostituiti da « e all'articolo 28 quater, parti A e C »;

— all'articolo 17, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente :

« Ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono :

a) i soggetti passivi di cui all'articolo 1 della direttiva 79/1072/CEE che abbiano effettuato all'interno del paese unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario è stato designato come debitore dell'imposta ai sensi dell'articolo 21, punto I, lettera a), sono anch'essi considerati, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non residenti all'interno del paese ;

b) i soggetti passivi di cui all'articolo 1 della direttiva 86/560/CEE che abbiano effettuato all'interno del paese unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali il destinatario è stato designato come debitore dell'imposta ai sensi dell'articolo 21, punto 1, lettera a), sono considerati anch'essi, ai fini dell'applicazione di detta direttiva, soggetti passivi non residenti all'interno della Comunità ;

c) le direttive 79/1072/CEE e 86/560/CEE non riguardano le cessioni di beni esentate, o che possono essere esentate, a norma dell'articolo 28 quater, parte A, quando i beni oggetto della cessione sono spediti o trasportati dall'acquirente o per suo conto. »

19) All'articolo 28 octies :

— il testo dell'articolo 21, punto 1, lettera a) è sostituito dal testo seguente :

« a) dai soggetti passivi che eseguono una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, diversa dalle prestazioni di servizi di cui alla lettera b).

Quando la cessione dei beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non residente all'interno del paese, gli Stati membri possono prendere disposizioni intese a stabilire che l'imposta sia dovuta da una persona diversa. A tale scopo possono in particolare essere designati un rappresentante fiscale o il destinatario della cessione dei beni o della prestazione di servizi.

Tuttavia, l'imposta è dovuta dal destinatario della cessione di beni qualora siano soddisfatte le condizioni seguenti :

— l'operazione imponibile sia una cessione di beni effettuata nelle condizioni previste all'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3 ;

— il destinatario della cessione di beni sia un altro soggetto passivo o una persona giuridica che non è soggetto passivo, registrato

ai fini della imposta sul valore aggiunto all'interno del paese ;

— la fattura rilasciata dal soggetto passivo non residente all'interno del paese sia conforme all'articolo 22, paragrafo 3.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere una deroga a quest'obbligo nel caso in cui il soggetto passivo non residente all'interno del paese abbia nominato un rappresentante fiscale in detto paese.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere che una persona diversa dal soggetto passivo sia solidalmente tenuta ad assolvere l'imposta ; »

— il testo dell'articolo 21, punto 1, lettera b) è sostituito dal testo seguente :

« b) dal destinatario di un servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) o dal destinatario, registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese, di un servizio di cui all'articolo 28 ter, parti C, D e E, quando il servizio è prestato da un soggetto passivo residente all'estero ; tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che il prestatore sia tenuto in solido a pagare l'imposta ; ».

20) All'articolo 28 novies :

— all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), primo trattino, dopo i termini « a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) » sono aggiunti i termini « e diverse da una cessione di beni o da una prestazione di servizi per la quale l'imposta è dovuta dal destinatario dell'operazione o dal destinatario del servizio » ;

— all'articolo 22, paragrafo 1, lettera c), dopo il secondo trattino è inserito il trattino seguente :

« — ogni soggetto passivo che effettua all'interno del paese acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni, quando queste rientrano fra le attività economiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2 e sono effettuate all'estero, »

— all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b), è aggiunto il trattino seguente :

« — in caso di applicazione delle disposizioni previste all'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3, un riferimento esplicito a queste disposizioni, nonché il numero di registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sotto il quale il soggetto ha effettuato l'acquisto intracomunitario e la successiva cessione ed il numero di registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto del destinatario di detti beni. »

— il testo dell'articolo 22, paragrafo 4, lettera c), secondo trattino è sostituito dal seguente testo :

« — dall'altro, l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, degli acquisti intracomunitari di beni di cui all'articolo 28 bis, paragrafi 1 e 6, effettuati all'interno del paese e per i quali l'imposta è divenuta esigibile.

Debbono inoltre essere aggiunti l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ed all'articolo 28 ter, parte B, paragrafo 1, effettuate all'interno del paese e per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso del periodo di dichiarazione, allorché il luogo di partenza della spedizione o del trasporto dei beni è situato sul territorio di un altro Stato membro, nonché l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni di beni effettuate all'interno del paese, per le quali il soggetto passivo è stato designato quale debitore dell'imposta, in conformità dell'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3 ed a titolo delle quali l'imposta è divenuta esigibile nel corso del periodo di dichiarazione. »

— il testo dell'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), primo comma è sostituito dal testo seguente :

« b) Ogni soggetto passivo identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto deve parimenti presentare un resoconto degli acquisti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai quali ha ceduto beni alle condizioni previste all'articolo 28 quater, parte A, lettere a) e d), nonché dei destinatari identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle operazioni di cui al quinto e sesto comma. »

— all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), terzo comma, i termini « all'articolo 28 quater, titolo A » sono sostituiti da « all'articolo 28 quater, titolo A, lettera a) ».

— all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), quarto comma, primo trattino, i termini « all'articolo 28 quater, parte A, punto c) » sono sostituiti da « all'articolo 28 quater, parte A, lettera d) » e i termini « nonché il valore del bene prelevato, stabilito conformemente all'articolo 28 sexies paragrafo 1 » sono sostituiti da « nonché l'importo totale di dette cessioni, determinato in conformità dell'articolo 28 sexies, paragrafo 2. »

— all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), è aggiunto il comma seguente :

« Nei casi previsti dall'articolo 28 ter, parte A, paragrafo 2, terzo comma, il soggetto passivo identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

all'interno del paese, deve menzionare in modo distinto nel resoconto :

— il proprio numero di identificazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese con il quale ha effettuato l'acquisto intracomunitario e la successiva cessione di beni,

— il numero con il quale è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'interno dello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei beni il destinatario della successiva cessione effettuata dal soggetto passivo,

— inoltre, per ciascuno di detti destinatari, l'importo totale, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, delle cessioni così effettuate dal soggetto passivo all'interno dello Stato membro di destinazione della spedizione o del trasporto dei beni. I suddetti importi sono dichiarati per il trimestre civile nel corso del quale l'imposta è divenuta esigibile. »

— all'articolo 22, paragrafo 11, sono inseriti all'inizio del paragrafo stesso i termini « Per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di prodotti soggetti ad accisa di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 1, lettera c) nonché ».

21) Il testo dell'articolo 28 decies è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 28 decies*

Regime particolare delle piccole imprese

All'articolo 24, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente :

« In ogni caso le cessioni di mezzi di trasporto nuovi effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, parte A nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo non residente all'interno del paese sono escluse dal beneficio della franchigia dall'imposta di cui al paragrafo 2. »

22) È aggiunto l'articolo seguente :

« *Articolo 28 quindecies*

Misure transitorie

1. Quando un bene :

— è stato introdotto prima del 1° gennaio 1993 all'interno del paese ai sensi dell'articolo 3,

e

— dopo la sua entrata nell'interno del paese, è stato immesso in un regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) o c), o all'articolo 16, paragrafo 1, parte A,

e

— non è stato svincolato da detto regime prima del 1° gennaio 1993,

le disposizioni in vigore al momento in cui il bene è stato immesso in detto regime continuano ad essere applicate per tutto il tempo in cui il bene rimane soggetto al regime stesso, determinato conformemente alle disposizioni succitate.

2. Sono assimilate all'importazione di un bene ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1:

- a) qualsiasi uscita, anche irregolare, del bene dal regime di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), nel quale il bene sia stato immesso prima del 1° gennaio 1993 alle condizioni di cui al paragrafo 1;
- b) qualsiasi uscita, anche irregolare, del bene da uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte A, nel quale il bene sia stato immesso prima del 1° gennaio 1993 alle condizioni di cui al paragrafo 1;
- c) la conclusione di un'operazione di transito comunitario interno iniziata prima del 1° gennaio 1993 all'interno della Comunità ai fini di una cessione di beni effettuata prima del 1° gennaio 1993 a titolo oneroso all'interno della Comunità da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;
- d) la conclusione di un'operazione di transito comunitario esterno iniziata prima del 1° gennaio 1993;
- e) qualsiasi irregolarità o infrazione commessa in occasione o nel corso di un'operazione di transito comunitario interno iniziata alle condizioni di cui alla lettera c) o di un'operazione di transito comunitario esterno di cui alla lettera d);
- f) la destinazione all'interno del paese, da parte di un soggetto passivo, o da parte di un soggetto non passivo, di beni che gli sono stati ceduti anteriormente al 1° gennaio 1993, all'interno di un altro Stato membro, quando sono riunite le condizioni seguenti:

— la cessione di questi beni è stata esentata o era suscettibile di essere esentata in virtù dell'articolo 15, punti 1 e 2;

— i beni non sono stati importati all'interno del paese anteriormente al 1° gennaio 1993.

Ai fini della lettera c), si intende per "operazione di transito comunitario interno" la spedizione o il trasporto di beni nel quadro del regime del transito comunitario interno o accompagnato da un documento T 2 L, un carnet comunitario, nonché l'invio di beni per posta.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere da a) ad e) l'importazione si considera effettuata, ai sensi dell'ar-

ticolo 7, paragrafo 2, nello Stato membro in cui il bene esce dal regime in cui era stato immesso prima del 1° gennaio 1993.

4. In deroga all'articolo 10, paragrafo 3, l'importazione di un bene, ai sensi del paragrafo 2, è effettuata senza dar luogo al fatto generatore dell'imposta quando:

a) il bene importato è spedito o trasportato fuori della Comunità ai sensi dell'articolo 3;

o

b) il bene importato ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è diverso da un mezzo di trasporto ed è rispedito o trasportato nello Stato membro a partire dal quale era stato esportato avendo come destinatario la persona che l'aveva esportato;

o

c) il bene importato ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è un mezzo di trasporto che era stato acquistato o importato, prima del 1° gennaio 1993, alle condizioni generali di imposizione del mercato interno di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 3, e/o non aveva beneficiato, a titolo della sua esportazione, di un'esenzione o di un rimborso dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale condizione si reputa soddisfatta quando la data della prima messa in servizio del mezzo di trasporto è anteriore al 1° gennaio 1985 o quando l'importo dell'imposta che sarebbe dovuta a titolo dell'importazione è insignificante.»

23) Il testo dell'articolo 33 bis, paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per i beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) che entrano nella Comunità in provenienza da un territorio facente parte del territorio doganale comunitario, ma considerato territorio terzo ai fini della presente direttiva, sono d'applicazione le disposizioni seguenti:

a) le formalità relative all'entrata di tali beni all'interno della Comunità sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie relative all'importazione di beni all'interno del territorio doganale della Comunità;

b) allorché il luogo d'arrivo della spedizione o del trasporto di detti beni si trova al di fuori dello Stato membro di entrata nella Comunità, essi circolano all'interno della Comunità nel quadro della procedura del transito comunitario interno, prevista dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie, a condizione che siano stati oggetto di una dichiarazione in tal senso al momento della loro entrata nella Comunità;

- c) quando al momento dell'entrata nella Comunità tali beni si troveranno in una situazione che consentirà loro, se fossero importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di beneficiare di uno dei regimi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, parte B, lettere a), b), c) e d), oppure in un regime di ammissione temporanea in esenzione totale dei dazi all'importazione, gli Stati membri prendono le misure che consentono di garantire che tali beni possano soggiornare all'interno della Comunità alle stesse condizioni previste per l'applicazione di questi regimi.
2. Per i beni non contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) spediti o trasportati a partire da uno Stato membro a destinazione di un territorio facente parte del territorio doganale comunitario ma considerato territorio terzo ai fini della presente direttiva, sono d'applicazione le disposizioni seguenti:
- a) le formalità relative all'esportazione di tali beni dal territorio comunitario sono identiche a quelle previste dalle vigenti disposizioni doganali comunitarie per quanto riguarda l'esportazione di beni dal territorio doganale della Comunità;
- b) per quanto riguarda i beni temporaneamente esportati dalla Comunità nella prospettiva di essere nuovamente importati, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che al momento della loro reimportazione nella Comunità i beni in questione possano beneficiare delle medesime disposizioni di cui avrebbero beneficiato se fossero stati temporaneamente esportati al di fuori del territorio doganale comunitario.*
- 24) La direttiva 85/362/CEE⁽¹⁾, cessa di avere effetto il 31 dicembre 1992.
- 25) A decorrere dal 1° gennaio 1993, l'articolo 6 della direttiva 69/169/CEE⁽²⁾ è soppresso.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 e per un periodo di due anni che non potrà essere prorogato, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana sono autorizzati ad applicare deroghe al principio dell'immediata deduzione prevista all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma. Dette disposizioni non possono avere l'effetto di ritardare di più di un mese il momento in cui il diritto a deduzione che è sorto può essere esercitato a norma dell'articolo 18, paragrafo 1.

Tuttavia, per i soggetti passivi che presentano le dichiarazioni previste all'articolo 22, paragrafo 4 per periodi fiscali

(¹) GU n. L 192 del 24. 7. 1985, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/237/CEE. (GU n. L 133 del 24. 5. 1990, pag. 91).

(²) GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/680/CEE (GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1).

trimestrali, il Regno di Spagna e la Repubblica italiana sono autorizzati a prevedere che il diritto a deduzione sorto, che ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1 potrebbe essere esercitato nel corso di un determinato trimestre, possa essere esercitato soltanto nel trimestre successivo. La presente disposizione si applica solo laddove il Regno di Spagna e la Repubblica italiana autorizzino tali soggetti passivi ad optare per la presentazione di dichiarazioni mensili.

2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 10, terzo comma, la Repubblica portoghese, la Repubblica francese e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati, per quanto concerne i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1992, a sopprimere entro il 1° ottobre 1993 la procedura di rimborso nei casi in cui essa sia vietata dalla direttiva.

Articolo 3

Il Consiglio deliberando all'unanimità su proposta della Commissione adotta anteriormente al 30 giugno 1993 le modalità di imposizione per le operazioni a catena tra soggetti passivi, in modo che siano messe in vigore il 1° gennaio 1994.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adattano il loro regime vigente di imposta sul valore aggiunto alle disposizioni della presente direttiva.

Essi adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie affinché il loro regime così adattato sia messo in vigore il 1° gennaio 1993.

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che i dati relativi alle operazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), ultimo comma, per le quali l'imposta è diventata esigibile nel corso dei primi tre mesi civili del 1993, debbano figurare al più tardi nel resoconto relativo al secondo trimestre civile del 1993.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri sono autorizzati a prendere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per mettere in applicazione entro il 1° gennaio 1994, le disposizioni previste ai punti seguenti dell'articolo 1:

- punto 11),
- punto 13), per quanto riguarda l'articolo 28 quater, parte E, paragrafo 3,
- punto 19), per quanto riguarda l'articolo 21, lettera a), terzo comma,
- punto 20), per quanto riguarda gli obblighi relativi alle operazioni di cui ai trattini precedenti.

Gli Stati membri che al 1° gennaio 1993 applicano misure equivalenti a quelle summenzionate, prendono le misure necessarie affinché siano in ogni caso rispettati, a decorrere dal 1° gennaio 1993 i principi contemplati all'articolo 22, paragrafo 6 nonché nelle disposizioni comunitarie vigenti in materia di cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette.

3. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, la Repubblica federale di Germania è autorizzata a prendere le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per mettere in applicazione entro il 1° ottobre 1993 le disposizioni di cui all'articolo 1, punto 10 per quanto riguarda l'articolo 28 bis, paragrafo 1 bis, lettera a).

4. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni adottate per l'applicazione della presente direttiva.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

6. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della

pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAMONT